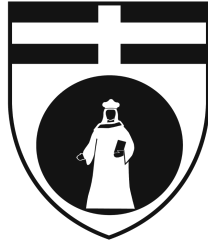


**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**



**Corso di Laurea in Giurisprudenza**

*Tesi di laurea in:*

*Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne*

**IL DIBATTITO GIURIDICO SULL'UBRIACHEZZA  
NELL'OTTOCENTO**

Relatrice: *Chiar.ma Prof.ssa Maura Fortunati*

Candidata:

*Gaia Semino*

Anno accademico 2025/2026

*Ad maiora.*

# Indice

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione .....</b>                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>Capitolo I: Premesse storico-giuridiche. L'ubriachezza prima del XIX secolo.....</b>                          | <b>8</b>  |
| 1.1. Il ruolo del vino nell'ordinamento e nella società premoderna .....                                         | 8         |
| 1.2. Tolleranza e repressione nel diritto comune .....                                                           | 9         |
| 1.3. L'elemento soggettivo del reato in stato di ebbrezza tra XVI e XVII secolo .....                            | 12        |
| 1.4. Alle origini dell'actio libera in causa .....                                                               | 14        |
| <b>Capitolo II: L'Ottocento penalistico. Libero arbitrio e costruzione dell'imputabilità.....</b>                | <b>16</b> |
| 2.1. Il paradigma del diritto penale liberale e il secolo delle codificazioni .....                              | 16        |
| 2.2. Il fondamento della responsabilità nella Scuola Classica .....                                              | 19        |
| 2.3. La sfida della Scuola Positiva: l'alcolismo come sintomo di pericolosità sociale .....                      | 22        |
| 2.4. Le tassonomie dell'ebbrezza (volontaria, colposa, abituale) e la loro rilevanza penale .....                | 25        |
| 2.5. Dai codici preunitari all'approdo del Codice Zanardelli del 1889 ...                                        | 29        |
| <b>Capitolo III: L'intersezione tra diritto, medicina legale e psichiatria .</b>                                 | <b>33</b> |
| 3.1. La patologizzazione del bevitore: l'alcolismo come emergenza socio-sanitaria .....                          | 33        |
| 3.2. L'apporto della medicina legale nella valutazione dell'incapacità ..                                        | 35        |
| 3.3. Il confine labile tra vizio di mente e devianza sociale .....                                               | 38        |
| <b>Capitolo IV: Ordine pubblico, controllo sociale e politiche antialcoliche tra Ottocento e Novecento .....</b> | <b>41</b> |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. L'ubriachezza come minaccia all'ordine pubblico .....                                               | 41        |
| 4.2. Le prime istanze proibizioniste e le politiche antialcol in Italia .....                            | 45        |
| 4.3. La legge n. 632 del 1913: tra tutela della salute e libertà individuali<br>.....                    | 50        |
| <b>Capitolo V: Eredità dogmatica e transizione verso il diritto<br/>contemporaneo .....</b>              | <b>56</b> |
| 5.1. Il passaggio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco: continuità e<br>rotture .....                   | 56        |
| 5.2. L'evoluzione dell'art. 688 c.p. ....                                                                | 59        |
| 5.3. Il consolidamento dell'actio libera in causa e i limiti della<br>responsabilità penale .....        | 62        |
| 5.4. Tracce dell'impostazione ottocentesca nella giurisprudenza recente<br>(Cass. pen. 25758/2021) ..... | 66        |
| <b>Fonti.....</b>                                                                                        | <b>75</b> |
| <b>Bibliografia.....</b>                                                                                 | <b>75</b> |
| <b>Fonti normative e giurisprudenziali.....</b>                                                          | <b>77</b> |
| <b>Ringraziamenti.....</b>                                                                               | <b>79</b> |

## Introduzione

Il tema dell'imputabilità e del rapporto tra responsabilità penale e stati di alterazione psicofisica rappresenta da sempre una delle questioni più complesse della riflessione penalistica. Interrogarsi sulle condizioni in presenza delle quali un soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni significa, infatti, confrontarsi con alcuni dei problemi fondamentali del diritto penale e, in particolare, con il rapporto tra fatto commesso, capacità di autodeterminazione e rimproverabilità personale.

In questo contesto, la disciplina dell'ubriachezza assume un particolare rilievo. La commissione di un reato in stato di ebbrezza pone una questione tutt'altro che semplice: se, da un lato, l'alterazione alcolica può incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, dall'altro non può essere ignorato che, in determinate ipotesi, tale stato sia stato volontariamente provocato dallo stesso autore. Il problema consiste quindi nell'individuare un punto di equilibrio tra la necessità di tenere conto dell'effettiva condizione psichica del soggetto al momento del fatto e l'esigenza di evitare che la volontaria assunzione di alcool possa trasformarsi in uno strumento per sottrarsi alla responsabilità penale.

La soluzione a questo problema è cambiata nel corso del tempo. Nelle fonti del diritto romano e, successivamente, nella tradizione del diritto comune e del diritto canonico, l'ebbrezza veniva considerata sotto differenti punti di vista. Essa poteva incidere sulla capacità del soggetto di comprendere e controllare le proprie azioni e, di conseguenza, assumere rilevanza ai fini della responsabilità. Allo stesso tempo, però, la scelta di porsi volontariamente in stato di ebbrezza non era priva di conseguenze sul piano della valutazione giuridica della condotta, soprattutto quando il soggetto avesse previsto o potuto prevedere gli effetti delle proprie azioni.

Tuttavia, nel corso dell'Ottocento il dibattito sull'ubriachezza acquista una rilevanza nuova e più ampia. Il XIX secolo costituisce infatti un momento

fondamentale per la formazione delle moderne categorie penalistiche e per l'elaborazione di una concezione più articolata dell'imputabilità. Nello stesso periodo, le profonde trasformazioni economiche e sociali legate all'industrializzazione e all'urbanizzazione contribuiscono a modificare il modo in cui viene percepito il consumo eccessivo di alcool. Quello che per lungo tempo era stato considerato prevalentemente un comportamento riconducibile alla sfera individuale o morale inizia progressivamente ad essere percepito anche come un problema sociale, suscettibile di incidere sull'ordine pubblico e sulla salute della collettività.

L'ubriachezza diventa così un tema attraverso il quale è possibile osservare alcuni dei principali cambiamenti che interessano il diritto penale nel corso dell'Ottocento. Attorno ad essa si confrontano concezioni differenti della libertà individuale, della responsabilità e della funzione stessa della pena. La Scuola Classica, fondata sul libero arbitrio e sulla centralità della responsabilità morale del soggetto, cerca di individuare criteri in grado di distinguere le diverse forme di ebbrezza e di stabilirne le conseguenze sul piano penale. Diversa è invece la prospettiva della Scuola Positiva, che sposta progressivamente l'attenzione dal fatto commesso alla personalità del suo autore e alla sua pericolosità sociale. Inoltre, in questo nuovo quadro, l'alcolismo comincia ad essere studiato non più soltanto come manifestazione di un vizio, ma anche come fenomeno patologico e sociale.

L'obiettivo della ricerca è quello di ricostruire l'evoluzione del dibattito giuridico sull'ubriachezza, cercando di evidenziare come molte delle categorie elaborate nel corso dell'Ottocento abbiano influenzato la successiva disciplina penalistica. Questioni quali la distinzione tra le diverse forme di ebbrezza, il rapporto tra incapacità e responsabilità e il problema dell'imputazione del fatto commesso in uno stato di alterazione psicofisica costituiscono, infatti, temi che continuano a presentare una rilevanza anche nell'ordinamento contemporaneo.

La ricerca si sviluppa seguendo un percorso prevalentemente storico, che prende le mosse dalle elaborazioni giuridiche antecedenti al XIX secolo per

soffermarsi poi sul dibattito penalistico ottocentesco e sulle profonde trasformazioni che, nello stesso periodo, interessano il concetto di imputabilità. Particolare attenzione viene dedicata al confronto tra le diverse concezioni della responsabilità penale, nonché al progressivo incontro tra diritto, medicina legale e psichiatria, che contribuisce a modificare il modo stesso di guardare al fenomeno dell'ubriachezza e dell'alcolismo.

L'indagine considera inoltre la crescente rilevanza sociale assunta dal fenomeno tra Ottocento e Novecento e le conseguenti forme di intervento pubblico, per poi ricostruire l'eredità lasciata da questo dibattito nella legislazione penale successiva. Il percorso si conclude con uno sguardo alla disciplina contemporanea, al fine di verificare in che misura le questioni elaborate nel corso dell'Ottocento continuino ancora oggi a influenzare il modo in cui il diritto penale affronta il rapporto tra stati di alterazione psicofisica e responsabilità individuale.

## **Capitolo I: Premesse storico-giuridiche.**

### **L'ubriachezza prima del XIX secolo**

#### **1.1. Il ruolo del vino nell'ordinamento e nella società premoderna**

Per inquadrare il fenomeno dell'ubriachezza nella sua dimensione storico-giuridica, occorre mettere da parte la prospettiva contemporanea. Se oggi consideriamo l'abuso di alcol un problema clinico o una mera questione di ordine pubblico, nell'epoca premoderna (dal XI al XVIII secolo) il quadro era molto diverso. A quei tempi il vino era un pilastro per l'organizzazione sociale, economica e religiosa e rientrava nella dieta quotidiana della popolazione<sup>1</sup>.

Mario Da Passano, nei suoi studi di storia del diritto, ha evidenziato come la diffusione del vino producesse anche una significativa ambivalenza sul piano normativo. Questa bevanda, infatti, possedeva una doppia natura. Veniva celebrata come un "dono di Dio", essenziale per il nutrimento e la socialità; eppure, non appena si superava il limite, si trasformava in un veicolo di peccato e disordine sociale<sup>2</sup>. Consapevoli di questo delicato equilibrio, le istituzioni medievali capirono di non poter adottare una semplice tolleranza passiva e intervennero attivamente per arginare il problema. La protezione dei vigneti era rigidissima: chi rubava l'uva o danneggiava le viti rischiava punizioni corporali o sanzioni economiche rovinose, perché mettere a repentaglio la vigna significava

---

<sup>1</sup> Cfr. M. Da Passano (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Carocci, Roma 2000; si veda in particolare il contributo di R. Ferrante, *Ebrietà e diritto tra Medioevo ed età moderna*.

<sup>2</sup> Cfr. M. Da Passano, *Introduzione*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, cit., pp. 9-15.

condannare alla fame l'intera comunità<sup>3</sup>. Parallelamente, però, emerse l'esigenza di limitare gli eccessi nei luoghi deputati al consumo, ed è qui che entravano in gioco le taverne.

Le taverne erano viste con enorme sospetto dalla normativa statutaria cittadina. Erano spazi ambigui ma fondamentali per la vita di tutti i giorni, crocevia di affari e socialità che però attiravano facilmente malviventi, giocatori d'azzardo, perdigiorno e attaccabrighe. Di conseguenza, il commercio alcolico si trasformava in un problema per la sicurezza delle strade. Le magistrature dovettero correre ai ripari: imposero nuovi dazi, intensificarono le ispezioni per incastrare gli osti che allungavano il vino con l'acqua e stabilirono orari di chiusura tassativi. Basti pensare al coprifuoco segnato dalla cosiddetta *campana del mal maleficio*, pensato per impedire che le nottate degenerassero in violenza<sup>4</sup>.

Dunque, il consumo di vino era una consuetudine frequente e del tutto accettata<sup>5</sup>, ma inevitabilmente lo stato di alterazione alcolica era all'ordine del giorno. Chiamati a mettere ordine in questa materia, i giuristi dell'epoca elaborarono specifiche categorie concettuali: bisognava separare in modo netto la convivialità tollerata dall'eccesso vero e proprio, ossia quello che meritava di essere punito penalmente.

## **1.2. Tolleranza e repressione nel diritto comune**

La dottrina, muovendo dal diritto giustiniano e dall'opera della Glossa, si confrontò costantemente con l'ambivalenza tra l'istanza di indulgenza nei confronti dell'ubriaco e l'esigenza punitiva. Il caposaldo teorico rimase il celebre

---

<sup>3</sup> Sulla severità statutaria a difesa del patrimonio vitivinicolo, cfr. i saggi raccolti in M. Da Passano, *La vite e il vino*, cit., volti ad analizzare il bene "vigna" come fulcro della legislazione rurale premoderna.

<sup>4</sup> Cfr. M. Da Passano, *La taverna come luogo di devianza e controllo sociale*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, cit.

<sup>5</sup> Ivi, p. 42 e ss.

frammento di Ulpiano, essenziale per delineare la linea di demarcazione tra i delitti commessi per un impulso momentaneo (*per vinum aut lasciviam*) e quelli derivanti da un calcolo preordinato<sup>6</sup>.

Originariamente, l'ubriachezza non rientrava nelle categorie del diritto penale, ma veniva valutata solamente sul piano morale, fortemente influenzata dai precetti del diritto canonico e dalla riflessione teologica. A conferma di ciò, agli inizi dell'Età Moderna, teologi come Silvestro Mazzolini ricordavano come la commissione di un reato in stato di ebbrezza da parte di un chierico facesse scattare l'*irregularitas*: l'abuso di alcol, qualificato come peccato mortale, precludeva l'esercizio degli ordini ecclesiastici<sup>7</sup>.

In questo complesso incrocio tra diritto e morale, i giuristi medievali coniarono la fondamentale distinzione tra *ebrietas* ed *ebriositas*. La prima identificava l'ubriachezza episodica o accidentale, mentre la seconda individuava l'abitudine costante al bere intesa come vero e proprio vizio. I giudici locali — sulla scorta della fama dell'imputato e delle risultanze testimoniali, come documentato da Da Passano — dovevano verificare se il reo fosse un bevitore occasionale o un frequentatore abituale delle taverne. Per chi soffriva di *ebriositas* non era previsto alcun trattamento di favore; anzi, l'abitudine al bere veniva considerata come una colpa morale grave, ossia un'aggravante che svelava una pericolosa propensione a delinquere<sup>8</sup>.

Lo scenario cambiava di fronte a un episodio isolato: in questo caso i tribunali tendevano ad assimilare l'ebbrezza a una temporanea e parziale infermità mentale, capace di ridurre la lucidità del soggetto. Muovendosi in questa direzione, nel corso del Quattrocento, Francesco Accolti formulò un

---

<sup>6</sup> Cfr. D. 48.19.11.2 (Ulpianus): "Delinquatur autem aut proposito aut impetu aut casu... impetu, ut per ebrietatem".

<sup>7</sup> Cfr. M. V. Salzano, *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato*, III, Napoli 1840, p. 81.

<sup>8</sup> Sul concetto di fama e l'aggravante della consuetudine al bere nei tribunali locali, cfr. le analisi di Da Passano in *La vite e il vino*, cit.

principio destinato a fare scuola: l'ubriachezza scusa dal dolo, ma non dalla colpa (*excusat a dolo, sed non a culpa*). Di conseguenza, l'imputato evitava la pena edittale ordinaria e veniva condannato a una sanzione attenuata rimessa alla discrezionalità del giudice (la *poena extraordinaria*)<sup>9</sup>. Anche Giulio Claro, nel Cinquecento, confermò questo principio, pur evidenziando come nella prassi dei tribunali non mancassero orientamenti di assoluto rigore: vi furono casi di condanne alla pena capitale per il reato di bestemmia nei quali il *praetextu ebrietatis* non venne ritenuto sufficiente a fondare una riduzione sanzionatoria<sup>10</sup>.

Il diritto comune, pur mostrando talvolta atteggiamenti indulgenti, non arrivava mai a escludere del tutto la responsabilità dell'ubriaco. Benedikt Carpzov, nel Seicento, chiarì il discrimine dogmatico tra ubriachezza *modica* e *immodica*. Solamente l'ubriachezza immodica, determinando un'alterazione tale da escludere temporaneamente l'uso della ragione, era ritenuta idonea a escludere il dolo. Per converso, l'effetto scriminante o attenuante veniva meno e il dolo si presumeva integro se il soggetto versava in una condizione di ebbrezza lieve: in tale condizione, conservando la capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni, la sua responsabilità penale rimaneva inalterata. Sulla stessa linea si collocava Prospero Farinacci, il quale osservava che l'ubriaco che si fosse vantato del reato commesso una volta smaltita la sbornia perdeva ogni diritto

---

<sup>9</sup> Cfr. F. Accolti (Franciscus Aretinus), *Practica Criminalis Canonica*, Perusiae 1609, p. 292.

<sup>10</sup> Cfr. G. Claro, *Liber Quintus sive Practica Criminalis*, in *Opera omnia*, Venetiis 1640, q. LX, p. 735.

alla clemenza giudiziale, dimostrando con ciò malizia e assenza di ravvedimento<sup>11</sup>.

Si tratta di una questione destinata a riemergere anche nella riflessione penalistica successiva divisa tra il rigoroso rispetto del principio di colpevolezza e le inderogabili istanze di difesa sociale.

### **1.3. L'elemento soggettivo del reato in stato di ebbrezza tra XVI e XVII secolo**

A cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, il dibattito assunse contorni sempre più tecnici e sistematici. La dottrina storico-giuridica<sup>12</sup> sottolinea come si assistesse a una progressiva secolarizzazione del diritto penale: l'ubriachezza perse parzialmente l'etichetta di "peccato" religioso per assumere i connotati più concreti di turbamento dell'ordine pubblico dello Stato<sup>13</sup>. L'insorgere delle risse nelle taverne rese indispensabile un approccio più tecnico. Di conseguenza, il dibattito smise di concentrarsi sulla mera condanna morale del vizio per affrontare un ostacolo giuridico più complesso: capire in che modo si potesse dimostrare l'intenzionalità (il dolo) in chi, nel momento del delitto, era del tutto incapace di intendere.

A risolvere il nodo intervenne la Seconda Scolastica. Autori come Alfonso de Castro e Diego Covarrubias provarono a superare l'impasse ricorrendo al nesso causale: l'idea era separare il gesto iniziale di bere alcolici, considerato una causa "remota", dallo stato di ebbrezza vero e proprio, visto come il fattore

---

<sup>11</sup> Cfr. P. Farinacci, *Praxis et Theoricae Criminalis*, Lugduni 1635, III, q. XCIII, p. 157. Sulla distinzione tra ubriachezza modica e immodica si veda invece B. Carpzov, *Practicae novae*, Wittebergae 1665, pars. III, q. 146.

<sup>12</sup> Cfr. S. Abis, *L'imputabilità dell'ubriaco. Snodi concettuali fra XVI e XVII secolo*, in "Historia et ius", 15/2019, paper 3.

<sup>13</sup> Cfr. M. Da Passano, *Il controllo sociale e la progressiva laicizzazione del reato*, in *La vite e il vino*, cit.

scatenante e immediato dell'illecito<sup>14</sup>. Covarrubias equiparò l'ubriaco al malato di mente (*furiosus*): se la follia esclude l'imputabilità e l'alcol azzera ugualmente la ragione, allora l'individuo non può rispondere pienamente del fatto materiale.

Sulla stessa linea si inserì il teologo Paolo Pietro Navarro, che accostò l'ubriaco a chi dorme (*dormiens*). Secondo lui la chiave di volta era la prevedibilità: la responsabilità penale per l'ubriaco poteva sorgere a titolo di *culpa lata* solo se, prima di ubriacarsi fino a perdere conoscenza, egli poteva e doveva prevedere la commissione dell'illecito. Al contrario, in mancanza di tale rappresentazione del rischio, l'omicidio commesso in stato di ebbrezza integrava gli estremi del caso fortuito, determinando il proscioglimento dell'imputato.

Pur nella loro diversità, qui possiamo rintracciare le premesse dell'*actio libera in causa* colposa. Mentre i giuristi dell'epoca cercavano di accertare un legame psicologico tramite la prevedibilità, il legislatore moderno (si pensi all'articolo 92, comma 1, del codice Rocco) ha preferito adottare una *fictio iuris*: pur di dare un segnale di forte allarme sociale contro l'alcolismo ha presupposto un'imputabilità che al momento del fatto non sussiste.

Queste elaborazioni teoriche, apparentemente garantiste, affondavano le radici nell'esegesi biblica, in primis nel commento di Sant'Agostino alla vicenda delle figlie di Lot: Lot, fatto ubriacare a sua insaputa, commette incesto. Secondo Sant'Agostino, era impensabile imputare a Lot una condotta commessa senza alcuna lucidità mentale; l'unico vero rimprovero che gli si poteva attribuire era l'essersi abbandonato al vino.

Il nucleo della questione, come osservato da Sonia Abis, si sposta quindi sulla punibilità di quella scelta originaria e consapevole, precedente allo stato di incoscienza<sup>15</sup>. La giurisprudenza ha da tempo superato l'idea dell'ubriaco come

---

<sup>14</sup> Cfr. D. Covarrubias, *Clementina Si Furiosus. De Homicidio, Relectio*, Salmanticae 1558, pars III, f. 66v; e A. de Castro, *De potestate legis poenalis*, Antverpiae 1568, p. 580.

<sup>15</sup> S. Abis, *L'imputabilità dell'ubriaco*, cit., pp. 45-60.

“incapace naturale”, configurando invece una precisa scelta di autodeterminazione. In altre parole, chi sceglie in modo autonomo di annientare la propria lucidità mentale finisce per accollarsi tutte le conseguenze e i rischi legati a ciò che farà in quello stato.

#### **1.4. Alle origini dell’*actio libera in causa***

I giuristi, misurandosi con questi concetti di *utrumque ius*, elaborarono le prime formulazioni di quella che sarebbe poi divenuta l’*actio libera in causa*. Anche se per giungere a una sistemazione dogmatica definitiva sarà necessario attendere la scienza ottocentesca — epoca in cui lo Stato moderno monopolizzerà la gestione dell’alcoolismo trasformandolo in "piaga sociale" e medica<sup>16</sup> — già tra Seicento e Settecento si era avvertita la necessità di retrodatare il giudizio di rimproverabilità al momento in cui l’agente era ancora *compos sui*.

Si affermò la "teoria dell’eccezione", ossia una deroga calcolata al principio di contestualità tra condotta, imputabilità e colpevolezza. Il ragionamento sottostante era il seguente: se decido di ubriacarmi appositamente per trovare il coraggio di uccidere o per precostituirmi un alibi processuale la regola della clemenza non opera. L’azione è "libera nella causa", vale a dire nel momento in cui ho deciso di bere, anche se non lo era più nel momento in cui ho premuto il grilletto<sup>17</sup>. In questi casi, come sosteneva Alfonso de Castro, si veniva puniti per omicidio volontario esattamente come se si fosse stati lucidi.

Per evitare che tale costruzione si trasformasse in una forma di responsabilità fondata solo sulla personalità dell’autore, era richiesto un forte nesso psicologico. La dottrina oggi lo chiama "triplice dolo": occorre che il

---

<sup>16</sup> Su questo snodo fondamentale verso le codificazioni ottocentesche si concentra gran parte della riflessione conclusiva del volume curato da M. Da Passano, *La vite e il vino*, cit.

<sup>17</sup> La dottrina seicentesca parlava comunemente di *actiones liberae in causa sive ad libertatem relatae*.

soggetto volesse ubriacarsi, volesse commettere quello specifico reato e che sussistesse continuità psicologica tra il piano originario e ciò che aveva materialmente realizzato.

In questa prospettiva, l'ubriachezza preordinata diventava una vera e propria aggravante. L'umanista André Tiraqueau, richiamando la severa legislazione di Pittaco di Mitilene, giungeva a sostenere che in questi casi andasse applicata una pena doppia: una per la furbizia dolosa di essersi creati la scusa e l'altra per il reato compiuto<sup>18</sup>. Non mancavano sovrani propensi alla massima severità: Carpzov ricorda che l'imperatore Carlo V aveva varato direttive molto dure contro gli omicidi da ubriachi, negando loro ogni attenuante per ragioni di deterrenza e di ordine pubblico.

Questa complessa architettura concettuale si rivelò di fondamentale importanza, in quanto consentì di aggirare l'ostacolo dogmatico dell'assenza di dolo attuale, ancorando la responsabilità penale a una colpevolezza remota ma reale. Proprio questa tensione irrisolta — da una parte la clemenza per chi è oggettivamente privo di coscienza (spinta dal diritto comune) e dall'altra la durezza repressiva contro chi si auto-intossica (propugnata dagli statuti) — costituisce la difficile eredità lasciata ai penalisti dell'Ottocento, la quale ancora oggi divide i sistemi penali europei: da un lato modelli come quello italiano, che coniuga l'eccezionalità dell'*alic* ex art. 87 c.p. con la controversa finzione dell'ubriachezza colposa; dall'altro l'approccio tedesco, che pur di salvare la coerenza sistematica ha trasformato l'intossicazione in sé in un reato autonomo (il *Vollrausch*), attirando critiche e alimentando un dibattito *de iure condendo* tutt'altro che esaurito.

---

<sup>18</sup> Cfr. A. Tiraqueau, *De poenis temperandis*, Lugduni 1559, p. 22.

## **Capitolo II: L'Ottocento penalistico. Libero arbitrio e costruzione dell'imputabilità**

### **2.1. Il paradigma del diritto penale liberale e il secolo delle codificazioni**

Le elaborazioni sviluppate nell'ambito del diritto comune costituirono un importante patrimonio concettuale per la successiva riflessione penalistica sull'ubriachezza, fornendo alcune categorie interpretative — come la distinzione tra *ebrietas occasionale* ed *ebriositas abituale* e le prime formulazioni dell'*actio libera in causa* — che sarebbero state successivamente rielaborate dalla scienza penale ottocentesca.

Restava tuttavia aperta una questione fondamentale, già emersa tra XVI e XVII secolo: conciliare il riconoscimento dell'effettiva alterazione della coscienza dell'agente con la necessità di evitare che l'ubriachezza potesse trasformarsi in uno strumento di impunità attraverso un uso strumentale dell'incapacità autoindotta<sup>1</sup>.

L'Ottocento eredita un patrimonio concettuale consolidato, ma lo rielabora in un contesto storico e culturale profondamente diverso rispetto ai secoli precedenti. Il XIX secolo rappresentò il passaggio dalla pluralità delle fonti proprie del diritto comune alla progressiva affermazione della codificazione penale moderna. Il secolo delle codificazioni segnò il superamento del particolarismo giuridico dell'Ancien Régime e l'affermazione del modello dello Stato liberale di diritto, nel quale legge e codice assunsero un ruolo centrale quali strumenti di garanzia, destinati a limitare l'arbitrio giudiziario e a tutelare le libertà individuali.

---

<sup>1</sup> S. Abis, *L'imputabilità dell'ubriaco. Snodi concettuali fra XVI e XVII secolo*, in *Historia et ius*, n. 14, 2018, pp. 1-25.

In questo scenario assunse particolare rilievo il *Code Pénal* napoleonico del 1810. L'art. 64 di tale codice stabiliva la non punibilità di chi avesse commesso il fatto in stato di *démence* (demenza), senza tuttavia prevedere alcun riferimento all'ubriachezza. Il mancato riferimento espresso all'ubriachezza rifletteva una precisa scelta di politica criminale, fondata sull'idea che l'ubriachezza volontaria non potesse essere assimilata alle forme patologiche di alienazione mentale, poiché derivava da una scelta precedente del soggetto e non da una condizione patologica indipendente dalla sua volontà. Tale impostazione avrebbe alimentato un intenso dibattito interpretativo tanto in Francia quanto negli ordinamenti ispirati al modello napoleonico.

Il problema interpretativo riguardava quindi la possibilità di assimilare l'ebbrezza alla follia transitoria, escludendo così la responsabilità penale, oppure di considerarla una condizione idonea a lasciare integra la responsabilità dell'agente. La giurisprudenza francese adottò un orientamento rigoroso. La *Cour de Cassation* escluse la possibilità di assimilare l'ubriachezza alla *démence* e affermò la piena responsabilità penale dell'ubriaco, ritenendo che la volontaria assunzione di alcolici fino alla perdita del controllo costituisse una colpa antecedente sufficiente a fondare il rimprovero per le conseguenze derivanti dallo stato di ebbrezza. Tale soluzione influenzò anche il dibattito penalistico italiano, suscitando tuttavia diffuse riserve nella dottrina più attenta al principio di colpevolezza<sup>2</sup>.

Parallelamente, l'affermazione del diritto penale liberale, fortemente influenzata dall'Illuminismo penalistico e, in particolare, dalle riflessioni di Cesare Beccaria<sup>3</sup>, contribuì a consolidare principi destinati ad assumere un ruolo centrale, quali la legalità, la certezza della pena e il superamento

---

<sup>2</sup> Sul recepimento giurisprudenziale del Codice Napoleonico in tema di imputabilità e il conseguente dibattito in Italia preunitaria, cfr. in generale M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teoria e ideologia del diritto penale nell'Italia unita*, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1999.

<sup>3</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764.

dell'arbitrio giudiziario, ponendo le basi per una concezione della responsabilità fondata sul rimprovero personale dell'autore. Il reato iniziò progressivamente a essere concepito non più soltanto come violazione dell'ordine morale o religioso, ma come lesione di interessi giuridicamente protetti dallo Stato. In tale prospettiva il tema dell'imputabilità assumeva un ruolo centrale, quale presupposto della responsabilità penale: la pena poteva trovare giustificazione soltanto nei confronti di un soggetto ritenuto moralmente libero e capace di orientare consapevolmente la propria condotta<sup>4</sup>.

L'affermazione di questo modello di responsabilità personale rendeva complesso il problema dell'ubriachezza. Il rispetto del principio di colpevolezza sembrava imporre l'esclusione della responsabilità di chi avesse agito in uno stato di totale alterazione delle capacità psichiche. Allo stesso tempo, però, il fenomeno dell'alcolismo assumeva dimensioni sempre più rilevanti sul piano sociale, imponendo al legislatore e alla dottrina di interrogarsi sui limiti entro i quali l'incapacità autoindotta potesse incidere sull'imputazione del fatto.

I processi di industrializzazione, urbanizzazione e proletarizzazione favorirono una crescente diffusione dell'alcolismo, che iniziò a essere percepito non più come un semplice vizio individuale, ma come un problema di rilevanza sociale. L'ubriachezza veniva ormai associata a fenomeni di criminalità, disordine pubblico e riduzione della produttività del lavoro, assumendo una dimensione che superava quella strettamente morale<sup>5</sup>.

La questione dell'ebbrezza si collocava così tra le nuove esigenze di garanzia proprie dello Stato liberale e le crescenti istanze di difesa sociale alimentate dalle trasformazioni economiche dell'Ottocento. Punire integralmente

---

<sup>4</sup> F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca, 1871, §§ 14 ss.

<sup>5</sup> D. Colonna, *Prohibition italian style: some notes on Medical and legal culture in the struggle against alcohol between the 19th and 20th centuries*, in AA.VV. (a cura di M. d'Arienzo, D. Tarantino), *Add a Seat at the Table. Reflections on Law, Religion and History*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 112-135.

l'ubriaco avrebbe significato rischiare di sanzionare una persona che, al momento della commissione del fatto, poteva essere priva della capacità di intendere e di volere; al contrario, escluderne totalmente la responsabilità avrebbe potuto creare aree di impunità incompatibili con le esigenze di tutela della collettività.

L'idea secondo cui l'ubriaco non potesse andare esente da responsabilità affondava le proprie radici in una tradizione più antica. Aristotele aveva già osservato che l'ignoranza derivante dall'ubriachezza non potesse escludere automaticamente il rimprovero, poiché il soggetto rimaneva responsabile della scelta iniziale di bere fino a perdere il controllo di sé<sup>6</sup>. Tale impostazione avrebbe influenzato dapprima gli interpreti del diritto comune e successivamente la teoria dell'*actio libera in causa*, destinata a rappresentare uno dei principali strumenti per giustificare la responsabilità penale dell'ubriaco.

Attorno a tali interrogativi si svilupperà il dibattito penalistico ottocentesco. La Scuola Classica e, successivamente, la Scuola Positiva offriranno soluzioni profondamente differenti al problema dell'imputabilità dell'ubriaco, del fondamento della responsabilità penale e della funzione della pena.

## **2.2. Il fondamento della responsabilità nella Scuola Classica**

Per comprendere le soluzioni elaborate dalla penalistica ottocentesca in materia di ubriachezza, occorre partire dai presupposti teorici della Scuola Classica, uno dei principali punti di riferimento del pensiero penalistico del XIX secolo.

Tra i suoi maggiori esponenti, Francesco Carrara, nella sua opera fondamentale *Programma del corso di diritto criminale*, individuò nel libero arbitrio e nella responsabilità morale il fondamento della responsabilità penale. Secondo questa impostazione, il reato doveva essere considerato un ente

---

<sup>6</sup> Aristotele, *Etica Nicomachea*, III, 5, 1113b, 30 ss.

giuridico caratterizzato dalla presenza di due elementi inscindibili: una forza fisica, rappresentata dal fatto materiale posto in essere dall'agente, e una forza morale, costituita dalla volontà e dalla consapevolezza del soggetto.

Coerentemente con tale ricostruzione, la pena trovava giustificazione soltanto quando il fatto fosse riferibile a un soggetto che avesse agito liberamente e coscientemente. Il rimprovero penale presupponeva infatti la possibilità per l'individuo di determinarsi secondo la propria volontà: soltanto un comportamento moralmente imputabile poteva essere oggetto di sanzione.

Per questa ragione, l'ubriachezza rappresentava per la Scuola Classica una delle questioni più problematiche da risolvere. Se al momento della commissione del reato il soggetto agente si trovava in uno stato di completa alterazione delle facoltà mentali, veniva meno il requisito essenziale di libertà e autodeterminazione sul quale si fondava la responsabilità penale. Un individuo incapace di comprendere il significato delle proprie azioni e di controllare la propria condotta non presentava il presupposto soggettivo necessario per un rimprovero penale fondato.

La difficoltà consisteva nel conciliare il principio di colpevolezza con l'esigenza di evitare che l'ubriachezza diventasse uno strumento per sottrarsi alle conseguenze penali delle proprie azioni. Per risolvere tale problema, Carrara riprese e sistematizzò le elaborazioni sviluppate dalla tradizione precedente, elaborando una classificazione dell'ubriachezza fondata su tre criteri<sup>7</sup>.

Il primo criterio riguardava la causa determinante dello stato di ebbrezza e distingueva tra ubriachezza accidentale o fortuita, ubriachezza volontaria o colposa e ubriachezza preordinata. Il secondo criterio riguardava invece gli effetti prodotti sull'individuo e distingueva tra ubriachezza giuliva, caratterizzata da un'euforia incontrollata, ubriachezza furibonda, contraddistinta da

---

<sup>7</sup> F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, ed. del testo del 1874 a cura di M. Nobili e F. Bricola, Bologna, Il Mulino, 2004, §§ 332 ss.

manifestazioni aggressive, e ubriachezza letargica, caratterizzata dalla prevalenza di uno stato di torpore e inattività. Infine, il terzo criterio riguardava il grado di intensità dell'alterazione e distingueva tra ubriachezza piena o totale e ubriachezza semi-piena o parziale.

Sul piano della responsabilità penale, Carrara mantenne una posizione coerente con i principi fondamentali della Scuola Classica. L'elemento decisivo non era rappresentato dalla sola esistenza dello stato di ebbrezza, ma dal rapporto tra tale condizione e il grado di libertà morale conservato dall'agente. Diversa era invece la valutazione dell'ubriachezza preordinata, nella quale il soggetto utilizzava consapevolmente lo stato di alterazione come mezzo per commettere il reato o precostituirsi una giustificazione. In questo caso, secondo Carrara, l'agente rendeva sé stesso «strumento della propria malizia», poiché la decisione di ubriacarsi era già inserita in un progetto criminoso.

Più complessa era la disciplina dell'ubriachezza volontaria o colposa. Secondo l'impostazione carrariana, il fatto di essersi posto volontariamente in uno stato di ebbrezza non poteva automaticamente giustificare un'imputazione a titolo di dolo per il reato successivamente commesso, poiché al momento della realizzazione del fatto il soggetto era privo della capacità di comprendere e volere e veniva meno il rapporto psicologico tra autore ed evento che caratterizza il dolo. Attribuire automaticamente il dolo sulla base della sola scelta iniziale di ubriacarsi avrebbe significato, secondo Carrara, introdurre una forma di responsabilità oggettiva, poiché il soggetto sarebbe stato chiamato a rispondere non per una volontà diretta alla realizzazione del reato, ma esclusivamente per essersi posto volontariamente in una condizione di alterazione. Ciò non escludeva tuttavia la possibilità di un rimprovero a titolo di colpa, quando l'evento fosse stato conseguenza prevedibile della condotta antecedente. Per questa ragione il penalista rifiutava l'applicazione automatica del principio secondo cui *qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu*, ossia della regola per cui chi si pone in una situazione illecita dovrebbe rispondere anche degli eventi non voluti che ne derivano. La posizione di Carrara si

inseriva dunque in una più ampia difesa del principio di colpevolezza, volta a escludere ogni forma di responsabilità fondata esclusivamente sul rapporto causale tra condotta ed evento<sup>8</sup>.

Affinché l'ubriaco potesse essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il fatto commesso, non era dunque sufficiente dimostrare la volontarietà dell'intossicazione, ma occorreva accertare che l'evento lesivo fosse una conseguenza prevedibile della condizione nella quale il soggetto si era posto. La colpa trovava quindi il proprio fondamento nella condotta antecedente di chi, pur potendo prevedere gli effetti della propria ubriachezza, non avesse adottato le cautele necessarie per evitarli.

Parzialmente diversa era la situazione dell'ubriachezza semi-piena, nella quale l'alterazione delle capacità cognitive e volitive non determinava la totale esclusione della coscienza e della capacità di autodeterminazione. In tale ipotesi, la Scuola Classica riteneva necessario riconoscere una diminuzione della pena mediante l'applicazione di una circostanza attenuante, poiché il grado di libertà e di colpevolezza dell'agente risultava ridotto rispetto a quello di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

### **2.3. La sfida della Scuola Positiva: l'alcolismo come sintomo di pericolosità sociale**

Se la Scuola Classica aveva posto al centro del sistema penale il concetto di libero arbitrio e la conseguente responsabilità morale dell'individuo, nella seconda metà dell'Ottocento si affermò un orientamento profondamente diverso: la Scuola Positiva. Quest'ultima spostò l'attenzione dal reato inteso come fatto astratto alla persona del reo, considerata quale oggetto principale

---

<sup>8</sup> Sul rifiuto della responsabilità oggettiva nell'architettura carrariana, si veda G. Neppi Modona, *Diritto penale e magistratura nell'Ottocento italiano*, in *L'educazione giuridica*, vol. IV, Perugia, 1982.

dell'indagine penalistica, con l'obiettivo di individuare le cause determinanti del comportamento criminoso.

Autori come Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo misero in discussione le basi teoriche dell'impostazione classica, rifiutando l'idea secondo cui il delitto fosse il risultato di una libera scelta individuale. In questa prospettiva, anche l'ubriachezza veniva reinterpretata: non era più considerata semplicemente come un vizio momentaneo della volontà o come una colpa antecedente derivante dalla scelta di alterare volontariamente le proprie facoltà, ma veniva analizzata attraverso le categorie scientifiche dell'antropologia criminale e della sociologia.

Il pensiero positivista, generalmente caratterizzato da una forte valorizzazione dei fattori determinanti della condotta criminale, mise in discussione il ruolo centrale attribuito al libero arbitrio dalla Scuola Classica, ritenendo che la condotta criminale dovesse essere spiegata attraverso l'influenza di fattori biologici, psicologici e sociali. L'ubriaco abituale e, più in generale, il soggetto affetto da alcolismo non venivano più descritti come individui pienamente liberi di scegliere tra il bene e il male, ma come persone condizionate da fattori biologici, psicologici e sociali. Il comportamento criminoso veniva così ricondotto a una pluralità di cause, tra cui predisposizioni ereditarie, condizioni ambientali sfavorevoli e alterazioni della personalità.

Muovendo da tali premesse, l'alcolismo veniva progressivamente definito non più come un semplice problema morale o una manifestazione di debolezza individuale, ma come un fenomeno patologico e sociale studiabile attraverso gli strumenti della medicina e delle scienze empiriche. Il fenomeno dell'ubriachezza assunse quindi una dimensione sociale e collettiva, diventando oggetto di interesse non solo per il diritto penale, ma anche per la medicina, la psichiatria e le scienze sociali.

Come evidenziato dagli studi di Daniele Colonna, in questo periodo si sviluppò una stretta collaborazione tra cultura medica e cultura giuridica,

favorita dal crescente ruolo della psichiatria forense e della medicina legale nella valutazione del reo<sup>9</sup>. La perizia medico-legale assunse così un'importanza crescente nel processo penale: non fu più utilizzata esclusivamente per stabilire la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ma divenne uno strumento volto ad analizzare la personalità del soggetto e le condizioni psicologiche e patologiche che potevano aver inciso sulla sua condotta.

Questa diversa concezione del reo determinò un cambiamento anche nella funzione della pena. Secondo la Scuola Positiva, l'ubriaco autore di un reato non doveva essere sottoposto a una sanzione fondata sulla colpevolezza morale, poiché il suo comportamento non derivava da una piena libertà di autodeterminazione. La risposta dell'ordinamento doveva invece essere orientata alla difesa sociale, mediante strumenti capaci di prevenire la commissione di nuovi reati e neutralizzare la pericolosità del soggetto.

In questa prospettiva assumeva rilievo centrale il concetto di pericolosità sociale, elaborato soprattutto da Raffaele Garofalo attraverso la nozione di "temibilità"<sup>10</sup>, destinata a incidere anche sulla valutazione dei soggetti affetti da forme croniche di alcolismo, considerati potenzialmente incapaci di reinserirsi spontaneamente nell'ordine sociale. Il punto centrale non era più quindi stabilire quanto il soggetto fosse colpevole per il fatto commesso, ma valutare quanto potesse rappresentare un rischio per la collettività.

Anche Enrico Ferri, mediante la teoria dei "sostitutivi penali"<sup>11</sup>, sostenne la necessità di superare il modello tradizionale della pena detentiva, ritenuto inefficace rispetto a fenomeni come l'alcolismo. L'intervento nei confronti dell'ubriaco delinquente assumeva così una funzione prevalentemente

---

<sup>9</sup> D. Colonna, *Prohibition italian style*, cit., pp. 112-135.

<sup>10</sup> R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Bocca, 1885.

<sup>11</sup> E. Ferri, *I sostitutivi penali*, Torino, Bocca, 1880.

terapeutica e custodiale, orientata non tanto alla punizione del fatto passato quanto alla prevenzione di ulteriori condotte dannose. Su queste basi si sviluppò anche l'idea della creazione di strutture specifiche, come gli "asili per inebriati"<sup>12</sup>, ispirati ai modelli sperimentati in alcuni ordinamenti stranieri e destinati al trattamento e al controllo dei soggetti affetti da alcolismo.

Questa prospettiva avrebbe influenzato gli interventi legislativi dei primi decenni del Novecento, nei quali l'alcolismo sarebbe stato progressivamente inserito in strategie di prevenzione e controllo sociale. Tali sviluppi, analizzati nei capitoli successivi, segnarono il progressivo passaggio da una concezione esclusivamente penalistica dell'ubriachezza a una visione più ampia, nella quale assumevano rilievo anche finalità mediche, sociali e di tutela collettiva.

## **2.4. Le tassonomie dell'ebbrezza (volontaria, colposa, abituale) e la loro rilevanza penale**

Nonostante le profonde differenze teoriche tra Scuola Classica e Scuola Positiva, la riflessione penalistica dell'Ottocento condivise l'esigenza di individuare criteri idonei a distinguere le diverse forme di ebbrezza, al fine di graduare coerentemente il giudizio sull'imputabilità del soggetto e la conseguente risposta sanzionatoria. Tale esigenza nasceva dalla consapevolezza che l'ubriachezza non costituisse un fenomeno unitario, ma presentasse modalità di insorgenza e intensità differenti, tali da incidere diversamente sulla capacità di intendere e di volere dell'agente.

Le categorie elaborate dai giuristi del diritto comune e successivamente sistematizzate da Carrara, in particolare la distinzione tra *ebrietas* occasionale ed *ebriositas* abituale, furono riprese dalla dottrina ottocentesca e inserite in un quadro concettuale più rigoroso, coerente con i principi della codificazione liberale. L'obiettivo non consisteva soltanto nel classificare i diversi stati di ebbrezza, ma nell'attribuire a ciascuno un differente rilievo giuridico, graduando

---

<sup>12</sup> D. Colonna, *Prohibition italian style*, cit., pp. 120-128.

il rimprovero penale in rapporto al diverso grado di imputabilità dell'agente. La classificazione dell'ebbrezza assumeva pertanto una funzione non meramente descrittiva, ma direttamente connessa alla valutazione della responsabilità penale.

La prima distinzione riguardava l'origine dello stato di ebbrezza. La dottrina e la legislazione distinsero quindi tra ubriachezza accidentale o fortuita, ubriachezza volontaria o colposa e ubriachezza preordinata.

Accanto a queste ipotesi, acquisì progressivamente rilievo la categoria dell'ubriachezza abituale, caratterizzata dalla reiterazione sistematica dell'abuso di sostanze alcoliche. Tale forma di ebbrezza avrebbe acquisito particolare importanza soprattutto nella riflessione positivista, nella quale l'abitudine all'alcol veniva considerata non solo come un comportamento individuale, ma come un possibile indice di pericolosità sociale. La classificazione delle diverse forme di ebbrezza rappresentava dunque il punto di equilibrio tra le opposte esigenze della penalistica ottocentesca: da un lato salvaguardare il principio di colpevolezza della tradizione liberale; dall'altro evitare che l'incapacità autoindotta si traducesse in un'area di impunità.

L'ubriachezza accidentale ricorreva quando lo stato di alterazione non dipendeva da una scelta volontaria del soggetto, ma da circostanze a lui non imputabili, come l'assunzione inconsapevole di sostanze alcoliche o il verificarsi di condizioni fisiologiche imprevedibili. In tali ipotesi, soprattutto quando l'ebbrezza risultava completa e determinava la perdita delle capacità cognitive e volitive, la dottrina classica tendeva a escludere l'imputabilità dell'agente, ritenendo assente il presupposto della colpevolezza, poiché la mancanza di una scelta volontaria impediva di formulare un rimprovero personale.

Diversa era invece la valutazione delle forme di ubriachezza riconducibili alla condotta dello stesso soggetto, come l'ubriachezza volontaria o colposa. In tali situazioni l'individuo, con piena consapevolezza oppure per imprudenza o negligenza, si poneva in una condizione di alterazione alcolica destinata a

incidere sulla capacità di controllo. Questa categoria rappresentò uno dei problemi più complessi per la penalistica ottocentesca. Da un lato, appariva difficilmente compatibile con il principio di colpevolezza punire un soggetto che, al momento della commissione del fatto, fosse incapace di comprendere e volere; dall'altro, l'esigenza di evitare che l'ubriachezza creasse aree di impunità spingeva dottrina e legislatori a individuare strumenti idonei a mantenere ferma la responsabilità dell'agente.

Tra le diverse forme di ebbrezza, acquisì progressivamente rilievo l'ubriachezza abituale, che cessò di essere considerata un episodio occasionale per essere qualificata come una condizione stabile del soggetto. Mentre la Scuola Classica continuava a valorizzare il momento della scelta volontaria di assumere alcolici, la Scuola Positiva interpretava l'abitualità come il sintomo di una più profonda anomalia individuale e come indice significativo di pericolosità sociale. L'ubriaco abituale non veniva quindi più considerato come un autore occasionale di un fatto criminoso, ma come un soggetto nei cui confronti potevano rendersi necessarie forme specifiche di intervento, orientate non esclusivamente alla punizione, ma anche alla cura, al controllo e alla prevenzione.

Le classificazioni elaborate dalla dottrina non esaurivano, tuttavia, il problema della responsabilità penale. Rimaneva da chiarire come potesse essere giustificato il rimprovero nei confronti di chi, pur trovandosi al momento del fatto in uno stato di incapacità, avesse volontariamente determinato tale condizione mediante la precedente assunzione di alcolici. Attorno a tale interrogativo si consolidò nel corso dell'Ottocento il ricorso alla teoria dell'*actio libera in causa*, destinata a divenire uno dei principali strumenti dogmatici per fondare la responsabilità nei casi di incapacità autoindotta. Sebbene l'espressione *actio libera in causa* sia generalmente ricondotta alla dottrina tedesca della seconda metà del XVIII secolo e, in particolare, agli studi di Johann Caspar Hupka (1779), i presupposti teorici dell'istituto erano stati

elaborati già dalla tradizione del diritto comune, come evidenziato nel capitolo precedente.

La costruzione dogmatica dell'istituto si fondava sulla distinzione tra due momenti temporali distinti: da un lato, la realizzazione del fatto tipico, quando il soggetto si trovava ormai in una condizione di incapacità; dall'altro, la condotta precedente (*actio praecedens*), posta in essere quando l'agente era ancora pienamente capace e mediante la quale aveva determinato volontariamente o colposamente il successivo stato di incapacità.

Nel corso dell'Ottocento tale schema venne progressivamente esteso ad altre ipotesi di incapacità autoprodotta, oltre all'ubriachezza, quali il sonnambulismo, il sonno patologico, lo stato ipnotico e il delirio. A sostegno di tale estensione, i giuristi richiamavano alcune figure elaborate dal diritto comune, come il *delinquens dormiens* discusso da Bartolo da Sassoferrato e i casi di sonnambulismo analizzati da Farinacci, nei quali la responsabilità veniva ricondotta alla condotta antecedente posta in essere in condizioni di piena capacità<sup>13</sup>.

L'applicazione dell'*actio libera in causa* alle ipotesi di ubriachezza volontaria suscitò tuttavia importanti problemi teorici. In particolare, si osservava che la possibilità di ricondurre il dolo o la colpa al momento antecedente della condotta poteva entrare in contrasto con il principio di concomitanza, secondo cui l'elemento soggettivo doveva sussistere nel momento della realizzazione del fatto tipico.

Per superare tali obiezioni, la dottrina elaborò una ricostruzione volta a mantenere ferma la responsabilità dell'agente senza rinunciare ai principi fondamentali del diritto penale. La dogmatica ottocentesca, soprattutto sotto l'influenza della dottrina tedesca, elaborò la figura dell'«autore mediato di sé

---

<sup>13</sup> Bartolo da Sassoferrato, *Ad L. Corneliam de Sicariis*, citato in M. Dondina, *Le actiones liberae in causa e la loro sistemazione nel nuovo codice penale*, in *Scuola positiva*, 1931, p. 236.

stesso» (*Werkzeug seiner selbst*). Secondo questa ricostruzione, il soggetto che volontariamente si pone in uno stato di incapacità utilizza il proprio corpo, successivamente privo di coscienza e controllo, quale strumento materiale per la realizzazione del reato, al pari di chi si avvale di un animale o di un soggetto non imputabile<sup>14</sup>. In questo modo si cercava di giustificare la responsabilità penale dell'agente senza abbandonare formalmente il principio secondo cui l'imputabilità doveva accompagnare la commissione del fatto. Tale costruzione continuò tuttavia a suscitare perplessità sotto il profilo della coerenza sistematica, poiché sembrava trasferire il momento rilevante dell'imputazione dalla realizzazione del fatto alla condotta antecedente.

Le criticità emerse nel corso dell'Ottocento non si esaurirono con la riflessione della dottrina classica, ma continuano tuttora ad alimentare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La questione, tuttavia, sarà affrontata nei capitoli successivi con riferimento alla disciplina contemporanea dell'imputabilità e della responsabilità derivante dall'intossicazione alcolica<sup>15</sup>.

Le elaborazioni dogmatiche sviluppate nell'Ottocento costituirono il principale riferimento per il legislatore italiano. Le categorie dell'ubriachezza e la teoria dell'*actio libera in causa* avrebbero infatti inciso direttamente sulle soluzioni accolte dal Codice Zanardelli del 1889, nel quale tali costruzioni trovarono una prima traduzione normativa.

## **2.5. Dai codici preunitari all'approdo del Codice Zanardelli del 1889**

Le elaborazioni dottrinali sviluppatesi nell'Ottocento trovarono una prima traduzione normativa nel passaggio dai codici degli Stati preunitari alla

---

<sup>14</sup> Sull'evoluzione dogmatica dell'autore mediato di se stesso nel pensiero penalistico ottocentesco, v. diffusamente M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Art. 85-110, Milano, Giuffrè, 2004, *sub* art. 87.

<sup>15</sup> Sul tema dell'accertamento dell'elemento soggettivo in presenza di stati di intossicazione acuta, v. Cass. pen., sez. IV, 8 luglio 2021, n. 25758 in C.E.D. Cassazione.

codificazione penale dell'Italia unita. I diversi ordinamenti preunitari presentavano tuttavia soluzioni non sempre omogenee, in ragione del differente grado di recezione dei principi elaborati dalla penalistica liberale.

Significativo è il caso del codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819, che definiva l'ubriachezza come una «breve ma procurata pazzia», oscillando tra un'impostazione severa e la previsione di alcune ipotesi di attenuazione della pena. Tale formula evidenziava la difficoltà di conciliare la natura temporaneamente incapacitante dell'ebbrezza con la responsabilità derivante dalla scelta volontaria di assumere alcolici. Altri ordinamenti mantenevano invece un approccio ancora influenzato da valutazioni di carattere morale<sup>16</sup>. Diversamente, alcuni codici preunitari, come il codice penale toscano del 1853 e il codice estense del 1855, mostrarono maggiore attenzione alle condizioni psichiche dell'agente, valorizzando il profilo dell'imputabilità.

Un ruolo significativo fu svolto dal Codice penale sardo-piemontese del 1859, successivamente esteso a gran parte del Regno d'Italia dopo l'Unità. Pur mantenendo ferma la responsabilità dell'autore del reato, esso attenuò gli orientamenti più rigorosi delle esperienze precedenti e contribuì ad affermare il principio secondo cui l'ubriachezza non preordinata dovesse comportare una diminuzione della pena. Si trattò di un passaggio rilevante, destinato a influenzare la successiva codificazione nazionale.

L'approdo di questo percorso fu rappresentato dal Codice Zanardelli del 1889, una delle espressioni più significative del diritto penale liberale. Recependo in larga misura le elaborazioni della Scuola Classica, il legislatore disciplinò la materia all'art. 48, elaborando un sistema volto a conciliare il principio di colpevolezza con le esigenze di tutela della collettività.

---

<sup>16</sup> Per un quadro generale sulla stratificazione normativa si vedano i saggi raccolti in AA.VV., *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000, con particolare riferimento ai contributi storici di R. Ferrante e D. Novarese.

Il codice distingueva le diverse forme di ubriachezza secondo un criterio influenzato dalle elaborazioni della Scuola Classica, ma volto soprattutto a realizzare un equilibrio tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela sociale: il trattamento giuridico dipendeva non soltanto dall'intensità dell'alterazione, ma soprattutto dal grado di rimproverabilità collegato alla scelta antecedente del soggetto. L'ubriachezza accidentale, quando determinava la totale perdita delle capacità di intendere e di volere, escludeva l'imputabilità del soggetto. Più articolata era invece la disciplina dell'ubriachezza volontaria o colposa: pur non escludendo la responsabilità penale, il legislatore riconosceva che lo stato di alterazione incidesse sulle capacità psichiche dell'agente e prevedeva, per tale ragione, una diminuzione obbligatoria della pena. Tale beneficio non trovava invece applicazione nell'ipotesi di ubriachezza preordinata, nella quale il soggetto si era volontariamente posto in stato di ebbrezza allo scopo di commettere il reato o procurarsi una causa di giustificazione.

L'impianto delineato dal Codice Zanardelli cercava quindi di conciliare due esigenze difficilmente conciliabili: da un lato, il riconoscimento dell'effettiva incidenza dello stato di ebbrezza sulla capacità di autodeterminazione del soggetto; dall'altro, la necessità di evitare che l'ubriachezza si trasformasse in una causa di impunità. Pur mantenendo ferma la responsabilità dell'agente nelle ipotesi di ubriachezza volontaria o colposa, il legislatore continuava ad attribuire rilievo allo stato psichico del soggetto attraverso la previsione di una circostanza attenuante obbligatoria.

Questa scelta fu tuttavia oggetto di un vivace dibattito già durante i lavori preparatori del codice e negli anni successivi alla sua entrata in vigore. Per i sostenitori della Scuola Classica, la diminuzione obbligatoria della pena rappresentava una naturale applicazione del principio di colpevolezza, poiché appariva ingiusto punire con la medesima severità chi avesse agito in una condizione di alterazione delle facoltà psichiche e chi avesse commesso il reato in piena lucidità.

Di diverso avviso erano invece gli esponenti della Scuola Positiva. Enrico Ferri e Raffaele Garofalo criticarono la disciplina prevista dall'art. 48, ritenendo che essa indebolisse la funzione preventiva del diritto penale. A loro avviso, la previsione di un'attenuante obbligatoria rischiava di favorire, soprattutto nella prassi, i delinquenti abituali e gli autori di reati commessi in stato di ubriachezza, risultando incompatibile con le esigenze di tutela sociale<sup>17</sup>.

L'equilibrio raggiunto dal Codice Zanardelli non era destinato a rimanere immutato. Le trasformazioni culturali, politiche e politico-criminali dei primi decenni del Novecento condussero progressivamente al superamento del modello liberale, aprendo la strada a una diversa concezione del rapporto tra ubriachezza, imputabilità e difesa sociale. Tali sviluppi, che troveranno piena espressione nel Codice Rocco del 1930, saranno analizzati nei capitoli successivi.

---

<sup>17</sup> Sulle critiche della Scuola Positiva al Codice Zanardelli in materia di alcolismo, cfr. E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, Fratelli Bocca, 1892 (3<sup>a</sup> ed.), in part. le riflessioni sull'inadeguatezza del sistema tariffario delle pene di fronte alla patologia sociale dell'ubriachezza.

## **Capitolo III: L'intersezione tra diritto, medicina legale e psichiatria**

### **3.1. La patologizzazione del bevitore: l'alcolismo come emergenza socio-sanitaria**

Se il capitolo precedente ha mostrato come la riflessione positivista avesse contribuito a spostare l'attenzione dal fatto criminoso alla personalità del reo, la seconda metà dell'Ottocento rappresentò un ulteriore passaggio attraverso il progressivo ingresso delle categorie mediche e psichiatriche nella definizione dell'ubriachezza. Quest'ultima non venne più considerata esclusivamente come un vizio privato, una colpa morale o una manifestazione di debolezza della volontà, ma iniziò a essere analizzata come un fenomeno collettivo capace di assumere rilievo sotto il profilo medico, sociale e giuridico.

Questo mutamento si inseriva nel più ampio contesto delle trasformazioni economiche e sociali determinate dalla Rivoluzione Industriale. Come emerge dagli studi sulla storia del vino e della sua disciplina giuridica, fino alle soglie dell'età contemporanea il consumo di bevande alcoliche era strettamente legato alla cultura rurale, all'alimentazione quotidiana e alla vita comunitaria. Il vino rappresentava infatti un elemento stabile della dieta e delle consuetudini sociali, il cui consumo era regolato tanto dagli usi locali quanto dalle disposizioni contenute negli statuti comunali premoderni<sup>1</sup>.

Con l'industrializzazione e la progressiva urbanizzazione delle classi lavoratrici, tale equilibrio tradizionale venne gradualmente modificato. La maggiore disponibilità di bevande distillate prodotte industrialmente e la loro crescente diffusione negli ambienti urbani contribuirono a trasformare le modalità di consumo dell'alcol, favorendo la percezione dell'ubriachezza non

---

<sup>1</sup> Sul ruolo economico e sociale del vino nelle società premoderne e sulle forme di regolazione giuridica del suo consumo, si veda AA.VV., *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di G. Rossi e altri.

più soltanto come comportamento individuale, ma come fenomeno potenzialmente collegato a condizioni di disagio economico, marginalità sociale e disordine pubblico<sup>2</sup>.

È in questo scenario che, nel corso dell'Ottocento, si affermò progressivamente la categoria clinica dell'"alcolismo". Il problema dell'ubriachezza venne così sottratto alla sola dimensione penalistica della responsabilità individuale e ricondotto a un fenomeno più ampio, nel quale assumevano rilievo anche le condizioni sociali, economiche e psicologiche capaci di favorire l'abuso continuativo di sostanze alcoliche.

La definizione dell'alcolismo come condizione patologica autonoma si sviluppò infatti nel corso dell'Ottocento attraverso gli studi medici sull'intossicazione cronica e sulle conseguenze fisiche e psichiche dell'abuso prolungato di alcol. Tale processo determinò una trasformazione significativa nella rappresentazione sociale e giuridica del bevitore: il soggetto non veniva più considerato esclusivamente come responsabile di una condotta moralmente riprovevole, ma anche come individuo portatore di una possibile alterazione patologica meritevole di analisi scientifica.

Tale processo di patologizzazione dell'ubriachezza non comportò tuttavia l'abbandono delle precedenti categorie morali e repressive, ma determinò piuttosto una loro progressiva sovrapposizione con il nuovo linguaggio medico. L'alcolista poteva infatti essere contemporaneamente rappresentato come un soggetto bisognoso di cura e come un individuo la cui condizione costituiva un potenziale rischio per la collettività.

---

<sup>2</sup> Sul processo di trasformazione dell'abuso di alcol da vizio individuale a problema medico e sociale tra XIX e XX secolo, si vedano D. Colonna, *Prohibition Italian style: some notes on medical and legal culture in the struggle against alcohol between the 19th and 20th centuries*, in *Add a Seat at the Table*, a cura di M. d'Arienzo e D. Tarantino; M. da Passano, *Una legge liberticida? I provvedimenti per combattere l'alcolismo (1913)*.

Il mondo medico e quello giuridico iniziarono quindi a confrontarsi in modo sempre più stretto, pur partendo da prospettive differenti, nel tentativo di individuare strumenti adeguati ad affrontare un fenomeno percepito come emergenza sociale. La risposta dell'ordinamento non poteva più limitarsi alla repressione dei comportamenti commessi durante lo stato di alterazione alcolica, ma tendeva a estendersi anche all'individuazione delle condizioni personali e ambientali considerate alla base della diffusione dell'alcolismo.

Da queste premesse presero forma, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, politiche di igiene pubblica e di profilassi sociale finalizzate alla limitazione del consumo di alcol e alla prevenzione dei suoi effetti considerati dannosi. Questo nuovo modo di rappresentare l'alcolismo avrebbe progressivamente influenzato anche le politiche pubbliche e legislative dei decenni successivi, nelle quali la tutela della salute e dell'ordine sociale iniziarono a intrecciarsi con forme sempre più incisive di intervento statale.

### **3.2. L'apporto della medicina legale nella valutazione dell'incapacità**

La progressiva definizione dell'alcolismo come categoria medico-scientifica modificò profondamente anche il ruolo attribuito alla medicina legale nel processo penale. Se nella riflessione penalistica ottocentesca il problema dell'ubriachezza era stato affrontato soprattutto attraverso il rapporto tra volontarietà dell'assunzione di alcol e responsabilità per il fatto commesso, l'intervento del sapere medico introdusse una prospettiva ulteriore, fondata sull'analisi delle condizioni psicofisiche complessive del soggetto e sulla possibile incidenza patologica dell'abuso di alcol.

La medicina legale contribuì infatti ad ampliare il campo dell'indagine penalistica, affiancando alla valutazione della condotta antecedente dell'agente l'analisi delle condizioni psicofisiche concrete del soggetto al momento del fatto, ponendo il problema della distinzione tra una temporanea alterazione della coscienza e una vera e propria patologia capace di compromettere, in

determinati casi, la capacità di intendere e di volere. In questo modo, il fenomeno dell'ubriachezza entrò in relazione con categorie elaborate dalla medicina e dalla psichiatria ottocentesca, quali le alterazioni della personalità, i fenomeni degenerativi e le forme di intossicazione cronica e di alterazione patologica associate all'abuso continuativo di alcol.

La crescente influenza del sapere medico sull'interpretazione dell'ubriachezza portò quindi la scienza penalistica a confrontarsi con categorie elaborate dalla medicina moderna, attribuendo un ruolo sempre maggiore alla valutazione tecnica del medico-legale nell'accertamento dell'imputabilità. Parallelamente, lo sviluppo della psichiatria ottocentesca contribuì a ridefinire l'alcolismo non più soltanto come comportamento moralmente riprovevole o fenomeno sociale, ma come possibile condizione patologica suscettibile di incidere sulle facoltà cognitive e volitive dell'individuo.

La psichiatria ottocentesca, attraverso lo studio delle alterazioni della personalità, delle forme di alienazione mentale e dei disturbi associati all'abuso cronico di alcol, contribuì infatti a collocare l'alcolismo all'interno di un quadro più ampio di disturbi capaci di influenzare il comportamento umano. Tale prospettiva rese più complesso il rapporto tra infermità mentale e responsabilità penale, imponendo al diritto di confrontarsi con categorie scientifiche estranee alla tradizionale ricostruzione fondata esclusivamente sul libero arbitrio.

L'affermazione di tali categorie determinò quindi un avvicinamento tra il linguaggio medico e quello penalistico. Il giudice non era più solo chiamato a ricostruire la volontarietà della condotta posta in essere dall'agente, ma doveva anche confrontarsi con valutazioni tecniche relative alla struttura psichica del soggetto e alla possibile natura patologica della sua condizione.

In questo contesto il perito assunse un ruolo sempre più rilevante, contribuendo a modificare il rapporto tra sapere scientifico e decisione giudiziaria: il giudice conservava la funzione di valutare l'imputabilità, ma era chiamato sempre più frequentemente a confrontarsi con categorie tecniche

elaborate dalla medicina legale. Egli era chiamato a distinguere, sotto il profilo clinico, l'ebbrezza acuta e occasionale dall'alcolismo cronico o patologico. Mentre la prima continuava a essere valutata prevalentemente nell'ambito della responsabilità derivante dalla scelta volontaria di assumere alcol, il secondo veniva gradualmente interpretato come una condizione stabile dell'individuo, potenzialmente idonea a incidere sulla capacità di autodeterminazione e quindi rilevante ai fini dell'imputabilità<sup>3</sup>.

L'alcolista cronico venne così progressivamente rappresentato come un soggetto la cui capacità di autodeterminazione poteva risultare influenzata da alterazioni considerate patologiche dalla medicina dell'epoca, ponendo al diritto penale il problema della loro eventuale rilevanza ai fini dell'imputabilità. Nella prassi medico-legale acquisirono quindi importanza le valutazioni relative a fenomeni quali il *delirium tremens*, le psicosi alcoliche e le alterazioni temporanee o permanenti della personalità determinate dall'abuso cronico di alcol.

Questa distinzione impose al diritto penale di confrontarsi con una difficoltà ulteriore rispetto alla tradizionale disciplina dell'ubriachezza volontaria: non si trattava più soltanto di stabilire se il soggetto dovesse rispondere per essersi posto volontariamente in uno stato di alterazione, ma anche di comprendere se tale stato fosse il risultato di una patologia capace di limitare la libertà di autodeterminazione.

La questione non riguardava quindi esclusivamente la responsabilità per un fatto commesso in stato di ebbrezza, ma anche la possibilità di riconoscere all'alcolismo una rilevanza autonoma quale condizione patologica assimilabile, almeno in alcuni casi, alle forme di infermità mentale già considerate dal diritto penale. Proprio questo mutamento prospettico contribuì al progressivo

---

<sup>3</sup> Sul ruolo della medicina legale e della psichiatria nella valutazione dell'imputabilità dell'alcolista, si veda A. Menghini, *Actio libera in causa e ubriachezza volontaria o colposa*, in *La legislazione penale*, 2024.

superamento di una lettura solo morale del fenomeno e preparò il terreno al successivo confronto tra esigenze terapeutiche e istanze di difesa sociale.

### **3.3. Il confine labile tra vizio di mente e devianza sociale**

L'ingresso delle categorie medico-legali e psichiatriche nel dibattito sull'ubriachezza non determinò tuttavia una soluzione definitiva del problema dell'imputabilità, ma rese più complesso il rapporto tra patologia individuale, responsabilità penale e tutela della collettività.

La possibilità di interpretare l'alcolismo come una condizione patologica capace di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell'individuo entrava infatti in tensione con i principi propri della tradizione penalistica liberale, fondata sulla necessità di un effettivo rimprovero personale per il fatto commesso. Il riconoscimento di una componente patologica del fenomeno rischiava infatti di mettere in discussione il tradizionale modello di responsabilità fondato sul libero arbitrio, ponendo il problema del rapporto tra cura del soggetto e necessità di protezione sociale.

Le nuove prospettive medico-scientifiche si intrecciarono inoltre con le elaborazioni della criminologia positivista, che avevano già spostato l'attenzione dal solo fatto criminoso alla personalità dell'autore. Nell'ambito di tale impostazione, il comportamento individuale veniva analizzato attraverso l'individuazione dei fattori biologici, psicologici e ambientali ritenuti capaci di influenzare la condotta criminale. Nel caso dell'alcolismo, tale prospettiva contribuì a una progressiva sovrapposizione tra la figura del soggetto bisognoso di cura e quella del soggetto considerato potenzialmente pericoloso per la collettività<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Sul rapporto tra criminologia positivista, medicina e trasformazione della figura del reo in soggetto valutabile sotto il profilo della personalità e della pericolosità sociale, si vedano C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino, Bocca, 1876; E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1884.

L'alcolismo venne così interpretato come un fenomeno complesso, riconducibile all'interazione di fattori biologici, psicologici e sociali secondo l'impostazione della nuova antropologia criminale. Il bevitore abituale cessava quindi di essere considerato esclusivamente come autore di singoli comportamenti illeciti, per diventare oggetto di osservazione scientifica in quanto portatore di una condizione personale ritenuta significativa anche sotto il profilo criminologico.

Il mutamento di prospettiva ebbe importanti conseguenze sulla rappresentazione giuridica dell'ubriaco. Da un lato, l'alcolista poteva essere qualificato come un soggetto affetto da una patologia e quindi meritevole di interventi terapeutici; dall'altro, la sua condizione poteva essere interpretata come indice di instabilità personale e di possibile pericolosità sociale. La questione centrale divenne quindi il rapporto tra tutela della società e rischio di trasformare una condizione patologica in uno strumento di marginalizzazione e controllo dei comportamenti individuali.

Questa impostazione contribuì tuttavia a rendere più sfumato il confine tra categorie tradizionalmente distinte, quali la malattia mentale e la devianza sociale, poiché l'alcolismo veniva progressivamente collocato in una zona intermedia tra condizione patologica e fattore di rischio per l'ordine collettivo. L'alcolismo si collocò così in una zona intermedia tra infermità e comportamento antisociale, rendendo difficile stabilire se il soggetto dovesse essere considerato prevalentemente come malato, autore di un illecito o individuo socialmente pericoloso<sup>5</sup>.

Tale ambivalenza caratterizzò una parte significativa del dibattito tra Ottocento e primo Novecento, nel quale la spiegazione medica dell'alcolismo si intrecciò con esigenze di prevenzione e regolazione dei comportamenti

---

<sup>5</sup> Sul processo di medicalizzazione dell'alcolismo e sulla progressiva sovrapposizione tra categorie mediche, criminologiche e strumenti di controllo sociale, si veda D. Colonna, *Prohibition Italian style...* cit.

individuali. La medicalizzazione del fenomeno non determinò infatti il venir meno della dimensione repressiva, ma la affiancò a nuove forme di intervento fondate sulla prevenzione, sulla cura e sul controllo sociale.

Questa tensione trovò successivamente una traduzione anche sul piano normativo attraverso discipline volte sia a mantenere ferma la responsabilità derivante dall'assunzione volontaria di alcol, sia a reprimere alcune manifestazioni pubbliche del fenomeno considerate incompatibili con l'ordine sociale. La disciplina dell'ubriachezza pubblica rappresenta in tal senso un esempio significativo del passaggio da una concezione dell'ebbrezza come fatto esclusivamente individuale a una sua qualificazione come problema di interesse collettivo.

Questo progressivo ampliamento della prospettiva penalistica, dalla responsabilità individuale alla tutela dell'ordine collettivo, troverà una specifica manifestazione nella disciplina dell'ubriachezza pubblica, oggetto del capitolo successivo.

## **Capitolo IV: Ordine pubblico, controllo sociale e politiche antialcoliche tra Ottocento e Novecento**

### **4.1. L'ubriachezza come minaccia all'ordine pubblico**

Nel corso della seconda metà dell'Ottocento, la questione dell'ubriachezza iniziò ad assumere una dimensione più ampia rispetto a quella tradizionalmente riconducibile alla sola responsabilità individuale. I profondi cambiamenti economici e sociali determinati dall'industrializzazione e dall'urbanizzazione resero infatti più visibili, soprattutto negli spazi urbani, fenomeni di marginalità, conflittualità e disordine, contribuendo a far percepire l'ubriachezza anche come un problema di interesse per le autorità pubbliche.

L'ubriaco non veniva quindi considerato soltanto sotto il profilo della sua eventuale incapacità di intendere e di volere, ma anche come soggetto potenzialmente capace di provocare disordini, violenze e turbative della convivenza sociale. La questione dell'alcol iniziava così a collocarsi all'interno di un più ampio problema di controllo dei comportamenti nello spazio pubblico.

Questa trasformazione non comportò il superamento delle precedenti concezioni giuridiche, ma determinò piuttosto la loro progressiva coesistenza. Da un lato, rimaneva il problema propriamente penalistico dell'imputabilità del soggetto che commetteva un reato in stato di ubriachezza; dall'altro, si affermava la necessità di prevenire e reprimere quelle manifestazioni dell'ebbrezza che, anche indipendentemente dalla commissione di un delitto, risultavano incompatibili con l'ordine pubblico e con la pubblica moralità.

L'intervento dello Stato iniziava quindi a rivolgersi non soltanto al fatto già commesso, ma anche alle manifestazioni dell'ubriachezza percepite come suscettibili di produrre situazioni di disordine. L'ubriachezza veniva così progressivamente considerata non soltanto come una condizione personale, ma anche come un possibile fattore di disordine sociale.

Come già evidenziato nel capitolo precedente, la progressiva attenzione riservata all'alcolismo dalle scienze mediche e dalla criminologia contribuì a rafforzare la percezione delle sue possibili conseguenze collettive. Nel presente capitolo, tuttavia, l'attenzione si sposta dal processo di medicalizzazione del fenomeno alle modalità attraverso le quali tali rappresentazioni influenzarono l'azione delle autorità pubbliche e la disciplina dello spazio sociale.<sup>1</sup>

In questo processo, il diritto penale costituiva soltanto uno degli strumenti attraverso i quali il fenomeno veniva disciplinato. Accanto alla questione dell'imputabilità, assumeva infatti crescente rilievo la repressione autonoma di alcune manifestazioni dell'ebbrezza considerate lesive della pubblica moralità e dell'ordine sociale.

Un passaggio significativo è rappresentato dal Codice penale Zanardelli del 1889. L'art. 48 disciplinava l'incidenza dell'ubriachezza sull'imputabilità, distinguendo l'ubriachezza accidentale da quella volontaria o colposa. Nel caso di ubriachezza accidentale, quando l'alterazione fosse stata tale da escludere la coscienza e la volontà dei propri atti, la punibilità era esclusa; qualora, invece, avesse soltanto grandemente scemato l'imputabilità, era prevista una diminuzione della pena. La disposizione prevedeva inoltre una diminuzione di pena anche nei casi di ubriachezza volontaria o colposa e stabiliva una disciplina particolare per l'ubriachezza abituale, consentendo, in determinate condizioni, l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale in uno stabilimento speciale.<sup>2</sup>

In questa sede, tuttavia, l'interesse per l'art. 48 non riguarda tanto la ricostruzione della disciplina dell'imputabilità, già esaminata nei capitoli

---

<sup>1</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style: some notes on medical and legal culture in the struggle against alcohol between the nineteenth and twentieth centuries, in M. D'Arienzo, D. Tarantino (a cura di), *Add a seat at the table. Religions, food and music as expressions of freedom between past and future*, PM edizioni, Varazze, 2026, pp. 133-152.

<sup>2</sup> Art. 48, Codice penale per il Regno d'Italia del 1889; cfr. G. Novelli, voce «Ubriachezza», in *Enciclopedia Italiana*, 1937.

precedenti, quanto il confronto con le disposizioni che il medesimo Codice dedicava all'ubriachezza quale fenomeno autonomamente rilevante nello spazio pubblico.

La questione dell'imputabilità sarà ripresa nei capitoli successivi, nei quali verrà esaminata nell'ambito dell'evoluzione della disciplina penalistica dell'ubriachezza.

Accanto alla disciplina dell'imputabilità, il Codice Zanardelli attribuiva inoltre autonoma rilevanza all'ubriachezza come manifestazione suscettibile di incidere sulla pubblica moralità. Gli artt. 488 e 489 erano infatti collocati nel Titolo III, dedicato alle «contravvenzioni concernenti la pubblica moralità», e nel Capo II, intitolato «Della ubbriachezza».<sup>3</sup>

L'art. 488 puniva chi fosse colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza molesta o ripugnante, prevedendo un trattamento più severo in caso di abitualità; l'art. 489 sanzionava invece chi cagionasse l'ubriachezza altrui in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante la somministrazione di bevande o altre sostanze inebrianti.

La collocazione sistematica di queste disposizioni evidenzia quindi la distinzione tra la rilevanza dell'ubriachezza ai fini dell'imputabilità e la sua autonoma rilevanza contravvenzionale quando si manifestava in determinate forme nello spazio pubblico. In particolare, l'art. 488 non puniva il semplice fatto di essere ubriachi, ma la manifestazione dell'ubriachezza quando, in luogo pubblico, assumesse carattere «molesto o ripugnante». Il riferimento alle modalità della condotta e al luogo nel quale essa si manifestava mostra quindi il collegamento tra la disciplina dell'ubriachezza e la tutela della pubblica moralità e della convivenza sociale.

---

<sup>3</sup> Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133, Codice penale per il Regno d'Italia, artt. 488-489. Gli artt. 488 e 489 erano collocati nel Titolo III, dedicato alle «contravvenzioni concernenti la pubblica moralità», e nel Capo II, «Della ubbriachezza».

È soprattutto questo secondo profilo a risultare significativo ai fini del presente capitolo: la disciplina dell'ubriachezza pubblica mostra infatti come il legislatore iniziasse a considerare rilevante non soltanto la condizione individuale del soggetto, ma anche la sua manifestazione nello spazio collettivo.

La disciplina dell'ubriachezza pubblica deve essere inoltre collocata nel più generale sviluppo delle politiche di pubblica sicurezza dell'età liberale. Le autorità prestavano particolare attenzione agli esercizi nei quali il consumo di alcol tendeva a concentrarsi, soprattutto alle osterie e agli altri locali di somministrazione.

Questi luoghi non erano soltanto destinati al consumo di vino e di altre bevande, ma rappresentavano importanti spazi di incontro e socializzazione, soprattutto per le classi popolari. Proprio per questo potevano essere percepiti dalle autorità come luoghi nei quali più facilmente si sviluppavano risse, disordini e altri comportamenti considerati pericolosi per la convivenza sociale.

L'osteria assumeva così una duplice connotazione: da un lato, costituiva un luogo ordinario della vita quotidiana e della socialità; dall'altro, nella rappresentazione di parte delle autorità e della cultura dell'epoca, veniva associata al consumo eccessivo di alcol, alla rissosità e alla criminalità.<sup>4</sup> Proprio la centralità dell'osteria consente di comprendere il passaggio da una disciplina rivolta al comportamento del singolo a forme di controllo rivolte anche ai luoghi nei quali il consumo di alcol si concentrava.

Questa ambivalenza spiega perché l'attenzione pubblica si rivolgesse progressivamente non soltanto alle condotte individuali, ma anche alla regolamentazione dei luoghi nei quali il consumo di alcol si concentrava. Alla repressione delle manifestazioni dell'ubriachezza si affiancarono così forme di

---

<sup>4</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sul ruolo dell'osteria e degli esercizi pubblici nella cultura giuridica e medico-sociale della lotta contro l'alcolismo tra XIX e XX secolo.

controllo amministrativo degli esercizi pubblici e una crescente attenzione alle modalità di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche.<sup>5</sup>

Non si trattò, tuttavia, di un immediato passaggio da un modello esclusivamente repressivo a uno preventivo. I due strumenti continuarono a convivere: la repressione dell'ubriachezza manifesta rispondeva soprattutto a esigenze di ordine pubblico e di pubblica moralità, mentre gli interventi amministrativi iniziavano a incidere sulle condizioni nelle quali il consumo di alcol si svolgeva.

È proprio questa progressiva estensione dell'intervento pubblico, dalla repressione delle manifestazioni dell'ubriachezza al controllo delle condizioni che ne favorivano la diffusione, a costituire il presupposto delle politiche antialcoliche sviluppatesi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

## **4.2. Le prime istanze proibizioniste e le politiche antialcol in Italia**

Le prime politiche antialcoliche italiane si svilupparono nel contesto di un più ampio movimento internazionale contro l'abuso di alcol. Nel corso dell'Ottocento, soprattutto nei Paesi anglosassoni e nell'Europa settentrionale, si diffusero associazioni di temperanza che sostenevano la necessità di ridurre il consumo di bevande alcoliche e, nelle posizioni più radicali, di arrivare alla loro proibizione.

L'Italia si confrontò con queste esperienze senza tuttavia adottare un modello di proibizione generale. Le caratteristiche economiche e culturali della società italiana rendevano infatti particolarmente difficile una simile soluzione. Il vino occupava una posizione profondamente radicata nella vita economica e

---

<sup>5</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sul progressivo spostamento dell'attenzione dalle condotte individuali alle condizioni sociali e ambientali del consumo di alcol e sul ruolo degli esercizi pubblici nelle politiche antialcoliche.

sociale del Paese e la viticoltura rappresentava un settore di notevole importanza per numerose aree della penisola. La politica antialcolica italiana dovette quindi confrontarsi con una realtà nella quale il vino non era soltanto una bevanda, ma anche una produzione economicamente rilevante e una componente consolidata della vita sociale.<sup>6</sup>

Questa caratteristica distingueva l'esperienza italiana da quelle realtà nelle quali il movimento della temperanza arrivò a sostenere forme di proibizione generalizzata. Nel caso italiano, la presenza capillare della viticoltura e il ruolo del vino nella società rendevano particolarmente complesso tradurre l'istanza antialcolica in un divieto generale della produzione e del consumo.

Per questa ragione, il movimento antialcolico italiano si orientò soprattutto verso misure di limitazione della vendita e della somministrazione, il controllo degli esercizi pubblici e la promozione di forme di astinenza e prevenzione.

È in questo senso che Daniele Colonna parla di «proibizionismo all'italiana», espressione volta a evidenziare la peculiarità dell'esperienza italiana rispetto ai modelli proibizionisti più radicali sviluppatisi in altri ordinamenti.<sup>7</sup> L'obiettivo non era infatti quello di eliminare completamente la produzione e il consumo di alcol, ma di limitarne la diffusione e soprattutto di contrastare le forme di abuso ritenute maggiormente dannose.

La diffusione delle associazioni di temperanza rappresentò un passaggio importante di questo processo. Nel 1882 venne costituito a Milano il Patronato centrale italiano di temperanza e, nel 1898, nacque a Firenze la Lega antialcoolica italiana. Queste organizzazioni contribuirono alla diffusione di una

---

<sup>6</sup> Cfr. M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, 2 voll., Carocci, Roma, 2000, sul ruolo economico e sociale della viticoltura e del vino nella storia italiana.

<sup>7</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sul carattere peculiare dell'esperienza antialcolica italiana e sul rapporto tra le istanze proibizioniste internazionali e la realtà italiana.

nuova sensibilità nei confronti del problema e sostennero l'adozione di misure legislative e amministrative più incisive.<sup>8</sup>

Il movimento antialcolico non era tuttavia omogeneo. Al suo interno convivevano motivazioni diverse: alcune prevalentemente morali e filantropiche, altre legate alla tutela della salute e altre ancora connesse alla prevenzione della criminalità e al miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici.

La questione dell'alcolismo veniva così affrontata da prospettive differenti: alla tradizionale condanna morale dell'ubriachezza si affiancarono argomenti fondati sulla salute pubblica, sulla produttività del lavoro e sulla prevenzione della devianza.

Nella pluralità di queste motivazioni si può cogliere la specificità del movimento antialcolico italiano: la richiesta di intervento non derivava da un'unica concezione dell'alcolismo, ma dalla convergenza di istanze morali, sanitarie, sociali e di ordine pubblico.

Particolare attenzione venne inoltre rivolta al rapporto tra consumo di alcol, mondo del lavoro e ambienti popolari, rafforzando l'idea che la questione non potesse essere affrontata esclusivamente attraverso la responsabilità del singolo.<sup>9</sup>

In questo contesto, la regolamentazione dell'osteria assumeva un significato che andava oltre il semplice controllo del consumo di alcol. La disciplina degli esercizi pubblici diventava infatti uno degli strumenti attraverso i quali le autorità potevano intervenire sugli spazi di aggregazione. L'osteria poteva essere rappresentata contemporaneamente come luogo di consumo e

---

<sup>8</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sulla nascita delle associazioni italiane di temperanza e delle organizzazioni antialcoliche tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

<sup>9</sup> Ivi, sul rapporto tra alcolismo, classi lavoratrici, condizioni sociali e mondo del lavoro.

socializzazione e, agli occhi delle autorità e di parte della cultura medico-sociale dell'epoca, come possibile luogo di disordine e conflittualità sociale.<sup>10</sup>

La crescente attenzione verso gli esercizi pubblici rifletteva quindi una concezione nella quale la prevenzione dell'alcolismo non poteva essere affidata esclusivamente alla responsabilità del singolo: se la disponibilità delle bevande e l'ambiente sociale potevano favorire il consumo, anche tali fattori potevano diventare oggetto di intervento pubblico.

Si poneva così un problema nuovo rispetto alla tradizionale concezione liberale della responsabilità individuale. Non si trattava più soltanto di stabilire se l'individuo dovesse essere punito per essersi ubriacato o per avere commesso un reato in stato di ebbrezza, ma anche di stabilire fino a che punto lo Stato potesse limitare la libertà di produttori, commercianti ed esercenti allo scopo di prevenire comportamenti ritenuti socialmente dannosi.

Il problema assumeva così una dimensione politico-legislativa: l'intervento pubblico non era più rivolto soltanto alla condotta dell'ubriaco, ma anche ai soggetti e alle attività economiche che rendevano possibile la vendita e la somministrazione delle bevande.

L'intervento sulla vendita e sulla somministrazione delle bevande alcoliche presentava, inoltre, un'evidente dimensione economica. Le limitazioni potevano infatti incidere direttamente sugli interessi dei produttori di vino, dei commercianti e degli esercenti. Nel caso italiano, il conflitto tra le istanze antialcoliche e gli interessi legati alla produzione vitivinicola contribuì a rendere il percorso legislativo particolarmente complesso.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ivi, sul ruolo dell'osteria e degli esercizi pubblici nella cultura giuridica e sociale della lotta contro l'alcolismo.

<sup>11</sup> M. Da Passano, *Una legge liberticida? I «Provvedimenti per combattere l'alcoolismo» (1913)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXIV, 2004, pp. 93-126, sul confronto tra le istanze antialcoliche e gli interessi economici connessi alla produzione e alla vendita delle bevande alcoliche.

A queste esigenze economiche e sociali si affiancarono quelle sanitarie, che contribuirono a legittimare un intervento pubblico rivolto non soltanto alla repressione dell'ubriachezza, ma anche alla prevenzione dell'abuso.

La dimensione sanitaria e quella dell'ordine pubblico finivano così per convergere: l'alcolismo poteva essere considerato contemporaneamente un problema di salute pubblica e un fenomeno capace di produrre conseguenze sulla sicurezza e sulla convivenza sociale.

Ne derivò una politica nella quale esigenze differenti potevano sostenere forme di intervento complementari: la tutela della salute giustificava la prevenzione del consumo eccessivo, mentre l'ordine pubblico legittimava il controllo dei luoghi e delle modalità di somministrazione.

Si affermò così progressivamente una politica antialcolica caratterizzata dalla compresenza di strumenti amministrativi, penali, sanitari ed educativi. Il legislatore non si limitava più a reprimere l'ubriachezza quando essa si manifestava in pubblico, ma iniziava a intervenire anche sulle condizioni ritenute favorevoli alla diffusione dell'abuso.

L'intervento pubblico tendeva quindi ad anticipare il momento della repressione, incidendo sulle condizioni che potevano favorire il consumo eccessivo. In Italia, tuttavia, tale processo si confrontava con la particolare rilevanza economica e sociale del vino, e ciò favorì un modello di regolamentazione selettiva, diretto soprattutto al controllo degli esercizi e delle modalità di vendita, piuttosto che alla proibizione generale.<sup>12</sup>

In questo quadro maturò il passaggio dalle iniziative associative e dalle campagne di sensibilizzazione a un intervento legislativo più organico.

---

<sup>12</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sul carattere selettivo delle politiche antialcoliche italiane e sulla difficoltà di tradurre le istanze proibizioniste in una proibizione generale delle bevande alcoliche.

Questo processo trovò il suo momento più significativo nella legge 19 giugno 1913, n. 632, recante «Provvedimenti per combattere l'alcoolismo», che rappresentò il principale tentativo dell'età liberale di predisporre una disciplina organica del fenomeno, intervenendo sulla vendita e sul consumo delle bevande alcoliche e combinando esigenze di ordine pubblico, tutela della salute e controllo amministrativo.<sup>13</sup>

La legge del 1913 costituiva quindi l'esito di un percorso sviluppatosi nei decenni precedenti, nel quale repressione, prevenzione e controllo amministrativo erano progressivamente confluiti in una politica pubblica dell'alcol.

L'analisi della legge n. 632 del 1913 consente pertanto di verificare concretamente come queste esigenze si tradussero nell'azione legislativa e quali tensioni produssero sul piano delle libertà individuali ed economiche.

#### **4.3. La legge n. 632 del 1913: tra tutela della salute e libertà individuali**

La legge 19 giugno 1913, n. 632, recante «Provvedimenti per combattere l'alcoolismo», rappresentò uno dei principali momenti di sistematizzazione della politica antialcolica italiana dell'età liberale. Entrata in vigore il 23 luglio 1913, la legge intervenne soprattutto sulla vendita e sul consumo delle bevande alcoliche nei pubblici esercizi, introducendo un sistema articolato di autorizzazioni, limitazioni e controlli.<sup>14</sup>

L'importanza del provvedimento non deriva soltanto dall'ampiezza delle limitazioni introdotte, ma anche dalla pluralità degli interessi che il legislatore intendeva contemperare. La tutela della salute pubblica si intrecciava infatti con

---

<sup>13</sup> Legge 19 giugno 1913, n. 632, *Provvedimenti per combattere l'alcoolismo*. Sul significato del provvedimento nel quadro delle politiche antialcoliche italiane, v. M. Da Passano, *Una legge liberticida?*, cit., pp. 93-126; D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit.

<sup>14</sup> Legge 19 giugno 1913, n. 632, «Provvedimenti per combattere l'alcoolismo», artt. 1 ss.

la prevenzione della criminalità, la protezione dell'ordine pubblico e la regolazione delle attività economiche.

Uno degli strumenti principali era il controllo della vendita delle bevande alcoliche. L'art. 1 stabiliva che la vendita nei pubblici esercizi delle bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume fosse vietata senza una speciale autorizzazione del prefetto, anche quando l'esercente fosse già munito della normale licenza prevista dalla legislazione di pubblica sicurezza. La disposizione si applicava anche ai venditori ambulanti.<sup>15</sup>

La scelta è significativa perché mostra come la lotta all'alcolismo intervenisse direttamente sulle modalità di commercializzazione delle bevande, sottoponendo a un controllo ulteriore quelle caratterizzate da una gradazione superiore alla soglia stabilita dalla legge.

Non si trattava, dunque, di un divieto generale delle bevande alcoliche. Il sistema era costruito piuttosto sulla previsione di un'autorizzazione amministrativa speciale per la vendita dei prodotti con maggiore gradazione, secondo una logica di controllo preventivo.

Un secondo strumento di particolare rilievo era costituito dalla limitazione del numero degli esercizi. Nella disciplina originaria del 1913, l'art. 7 stabiliva che, nei comuni o nelle frazioni nei quali il numero degli esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o altre bevande alcoliche superasse il rapporto di uno ogni 500 abitanti, non potessero essere rilasciate nuove licenze, prevedendo alcune specifiche eccezioni.<sup>16</sup>

La disposizione interveniva quindi non direttamente sul comportamento del consumatore, ma sulle condizioni che ne rendevano possibile il consumo. La limitazione del numero degli esercizi rappresentava, sotto questo profilo, uno

---

<sup>15</sup> Legge 19 giugno 1913, n. 632, cit., art. 1.

<sup>16</sup> Ivi, art. 7.

strumento di prevenzione volto a ridurre la disponibilità e le occasioni di consumo.

La disciplina degli esercizi pubblici assumeva così un ruolo centrale nella politica antialcolica. L'osteria e gli altri locali di somministrazione venivano considerati non soltanto come attività economiche, ma anche in relazione alle possibili conseguenze sociali della loro diffusione.

Particolarmente significativa era inoltre la disciplina dell'art. 11, che collegava determinate conseguenze alla reiterazione di condanne per ubriachezza molesta e ripugnante o per delitti commessi in stato di ubriachezza, incidendo anche sulla posizione del soggetto rispetto alle liste elettorali e all'elenco dei giurati.<sup>17</sup>

La disposizione mostra come la risposta all'alcolismo potesse estendersi oltre la sanzione della singola condotta. La reiterazione di determinate manifestazioni dell'ubriachezza diventava infatti rilevante anche rispetto alla posizione del soggetto nella vita pubblica, evidenziando una dimensione di controllo sociale che affiancava quella propriamente penale.

Questo aspetto assume particolare rilievo perché mostra come la legislazione antialcolica potesse produrre effetti che oltrepassavano la tradizionale sfera della responsabilità penale, incidendo anche sulla posizione del soggetto all'interno della comunità politica e sociale.

La legge del 1913 appare quindi caratterizzata dalla compresenza di finalità diverse: prevenzione sanitaria, tutela dell'ordine pubblico e disciplina delle attività connesse alla vendita e alla somministrazione delle bevande alcoliche.

---

<sup>17</sup> Ivi, art. 11; v. anche M. Da Passano, *Una legge liberticida?*, cit., sul rilievo della reiterazione delle condanne per ubriachezza e dei relativi effetti sulla posizione del soggetto nella vita pubblica.

È in questo contesto che deve essere collocata l'espressione «legge liberticida», ripresa dal titolo dello studio di Mario Da Passano dedicato al provvedimento del 1913.<sup>18</sup> L'espressione mette in evidenza la tensione tra le finalità sociali perseguite dalla legge e l'ampiezza dell'intervento statale nella sfera delle libertà individuali ed economiche.

Il problema non può tuttavia essere ricondotto alla semplice contrapposizione tra tutela della salute e libertà individuale. La questione centrale riguarda piuttosto i limiti dell'intervento dello Stato su comportamenti che appartengono, almeno in origine, alla sfera delle scelte personali, ma che vengono considerati socialmente dannosi per le loro conseguenze.

La definizione di «legge liberticida» deve quindi essere intesa come una chiave di lettura del dibattito politico e giuridico suscitato dal provvedimento, e non come una qualificazione normativa della legge. Essa consente di mettere in luce il problema del rapporto tra autonomia individuale, libertà economica e interesse collettivo nel momento in cui l'intervento pubblico assumeva forme sempre più preventive.

Sotto questo profilo, la legge del 1913 rappresentava un passaggio significativo nell'evoluzione della funzione preventiva dello Stato: il legislatore interveniva infatti non soltanto sulla condotta già realizzata, ma anche sulle condizioni che potevano favorire il consumo e sulle conseguenze derivanti dalla reiterazione di determinate condotte.

Tale impostazione si collocava, più in generale, nel progressivo ampliamento della funzione preventiva dell'intervento pubblico, che caratterizzò una parte significativa della legislazione sociale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

La legislazione antialcolica non può infatti essere ricondotta esclusivamente alla difesa sociale o alla criminologia positivista: essa

---

<sup>18</sup> M. Da Passano, *Una legge liberticida?*, cit.

rispondeva a una pluralità di esigenze, tra cui quelle sanitarie, amministrative, economiche e di ordine pubblico.

Il provvedimento presentava pertanto una natura composita: alle finalità di controllo e repressione si affiancavano obiettivi di prevenzione sanitaria e di regolazione amministrativa.

La legge non fu tuttavia il risultato di un consenso unanime. Il suo percorso fu caratterizzato dal confronto tra le posizioni favorevoli a una più incisiva politica antialcolica e gli interessi economici legati alla produzione e alla vendita delle bevande alcoliche. In particolare, il peso della viticoltura nell'economia nazionale rendeva difficile adottare misure che potessero essere percepite come una minaccia diretta alla produzione e al commercio del vino.<sup>19</sup>

Il testo definitivo risentì quindi della necessità di trovare un equilibrio tra esigenze differenti. Da un lato, il legislatore doveva rispondere alla crescente attenzione riservata all'alcolismo dal movimento antialcolico e dagli ambienti medici; dall'altro, doveva tenere conto di interessi economici e consuetudini sociali profondamente radicati nel Paese.

È in questa prospettiva che la legge del 1913 può essere ricondotta a quella particolare forma di «proibizionismo all'italiana» già individuata da Colonna.<sup>20</sup> Il legislatore non scelse infatti la strada della proibizione assoluta, ma introdusse limitazioni e controlli destinati a ridurre le occasioni di consumo e a sottoporre gli esercizi pubblici a una disciplina più rigorosa.

L'espressione «proibizionismo all'italiana» va quindi intesa in senso relativo: il provvedimento non proibiva l'alcol in quanto tale, ma introduceva restrizioni selettive sulla vendita e sulla distribuzione, cercando di conciliare

---

<sup>19</sup> M. Da Passano, *Una legge liberticida?*, cit., sul confronto tra le istanze antialcoliche, il dibattito politico e gli interessi economici connessi alla produzione e al commercio del vino.

<sup>20</sup> D. Colonna, «Prohibition» Italian style, cit., sul carattere selettivo delle politiche antialcoliche italiane e sulla mancata affermazione di un modello di proibizione generale delle bevande alcoliche.

l'obiettivo di contrastare l'abuso con la persistente rilevanza economica e sociale del vino.

L'efficacia concreta del provvedimento fu condizionata dalle difficoltà di applicazione e dal successivo mutamento del quadro politico e sociale. Ciò non ne riduce, tuttavia, l'importanza sul piano storico-giuridico: la legge del 1913 rappresenta un momento significativo nell'evoluzione del rapporto tra diritto, salute e ordine pubblico, segnando il passaggio dalla disciplina della condotta individuale alla regolamentazione delle condizioni sociali e ambientali del consumo.

È proprio in questo ampliamento dell'oggetto dell'intervento pubblico che emerge la tensione tra le due esigenze fondamentali sottese alla legislazione antialcolica: da un lato, la tutela della salute e dell'ordine sociale; dall'altro, il rischio che l'intervento statale si estendesse alla sfera delle scelte individuali e della libertà economica, incidendo anche su condotte che non costituivano di per sé reato.

La legge n. 632 del 1913 rappresentava quindi un punto di equilibrio, certamente controverso, tra esigenze di tutela collettiva e istanze di libertà individuale ed economica. Più che inaugurare una vera proibizione dell'alcol, essa segnava il passaggio dell'alcolismo da questione prevalentemente individuale a oggetto di una politica pubblica nella quale prevenzione, controllo amministrativo e repressione erano destinati a convivere.

Il provvedimento costituisce così il punto di raccordo tra la trasformazione dell'alcolismo in problema di interesse pubblico e la successiva evoluzione della disciplina penalistica. Il passaggio al Codice Rocco e la diversa sistemazione delle questioni relative all'imputabilità e alla responsabilità dell'ubriaco saranno esaminati nel capitolo successivo.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Artt. 91, 92, 94 e 95 c.p. Sul principio dell'*actio libera in causa* e sul precedente costituito dall'art. 48, ultimo comma, del Codice Zanardelli, v. Corte cost., sent. n. 21 del 2026, § 7.2 del Considerato in diritto.

## **Capitolo V: Eredità dogmatica e transizione verso il diritto contemporaneo**

### **5.1. Il passaggio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco: continuità e rotture**

Il passaggio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco costituisce un momento particolarmente significativo per comprendere la successiva evoluzione della disciplina dell'ubriachezza. Esso, tuttavia, non deve essere considerato come una semplice successione tra due differenti regolamentazioni, ma come il passaggio da un sistema penalistico a un altro, nel quale alcune questioni già emerse nel corso dell'Ottocento vengono ricollocate entro una diversa concezione della responsabilità penale.

Come si è visto nel secondo capitolo, il Codice Zanardelli attribuiva all'ubriachezza un rilievo diretto nell'ambito dell'imputabilità. L'art. 48 disciplinava infatti l'ubriachezza accidentale, attribuendole rilievo ai fini dell'imputabilità, e prevedeva specifiche conseguenze anche per l'ubriachezza volontaria e abituale. Particolarmente significativa era la previsione relativa al caso in cui lo stato di ubriachezza fosse stato procurato allo scopo di facilitare l'esecuzione del reato o di preparare una scusa.<sup>1</sup>

Non è quindi necessario ripercorrere nuovamente le elaborazioni della Scuola classica e il dibattito ottocentesco sull'imputabilità, già esaminati nei capitoli precedenti. Ai fini del presente capitolo è sufficiente rilevare che, nel sistema Zanardelli, la questione dell'ubriachezza veniva affrontata soprattutto attraverso il rapporto tra lo stato psichico dell'agente e la possibilità di formulare nei suoi confronti un giudizio di responsabilità.

Il Codice Rocco introduce una disciplina più articolata. Gli artt. 91-95 c.p. distinguono infatti le diverse forme di ubriachezza in relazione alla loro origine e

---

<sup>1</sup> Codice penale per il Regno d'Italia, 30 giugno 1889, n. 6133, art. 48.

agli effetti prodotti sull'imputabilità. L'ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore può escludere o diminuire l'imputabilità, mentre quella volontaria o colposa non la esclude né la diminuisce. L'ubriachezza preordinata e quella abituale sono invece accompagnate da specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio, mentre l'art. 95 attribuisce un diverso rilievo alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.<sup>2</sup>

La differenza rispetto al modello precedente non riguarda, dunque, soltanto il contenuto delle singole disposizioni, ma anche il modo in cui viene costruito il rapporto tra l'alterazione provocata dall'alcool e la responsabilità penale. Nel sistema del 1930 assume particolare rilievo la condotta attraverso la quale il soggetto si è posto nello stato di alterazione, soprattutto quando tale condotta sia stata orientata alla successiva commissione del reato.

In questa prospettiva deve essere letto il rapporto tra gli artt. 87 e 92 c.p. L'art. 87 disciplina l'ipotesi generale di incapacità preordinata alla commissione del reato o alla preparazione di una scusa; l'art. 92, comma 2, disciplina invece specificamente l'ipotesi in cui l'ubriachezza sia stata preordinata ai medesimi fini, stabilendo un aumento di pena.<sup>3</sup>

La continuità tra i due sistemi può essere quindi individuata nella comune esigenza di evitare che lo stato di alterazione volontariamente provocato possa trasformarsi in uno strumento di sottrazione alla responsabilità penale. La differenza riguarda soprattutto gli strumenti attraverso i quali tale obiettivo viene perseguito. Il Codice Rocco adotta una disciplina maggiormente articolata, nella quale la volontarietà, la colposità, la preordinazione e l'abitualità dell'ubriachezza assumono una distinta rilevanza giuridica.

---

<sup>2</sup> Cfr. artt. 91-95 c.p., rispettivamente in materia di ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata, ubriachezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

<sup>3</sup> Artt. 87 e 92, comma 2, c.p.

Tale impostazione deve tuttavia essere considerata alla luce dell'evoluzione costituzionale successiva. Nel sistema attuale, infatti, la disciplina dell'imputabilità non può essere isolata dal principio di personalità della responsabilità penale e dal principio di colpevolezza. La permanenza dell'imputabilità in determinate ipotesi di ubriachezza volontaria o colposa non significa, quindi, che l'assunzione di alcool possa essere considerata automaticamente equivalente alla volontà di commettere il successivo reato.

Particolarmente significativa, sotto questo profilo, è la disciplina dell'art. 95 c.p., relativa alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. La disposizione prevede che, per i fatti commessi in tale stato, trovino applicazione gli artt. 88 e 89 c.p., consentendo pertanto di accertare in concreto se la condizione patologica abbia escluso o grandemente scemato la capacità di intendere o di volere.<sup>4</sup>

Proprio l'art. 95 è stato recentemente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 21 del 2026, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, tra gli altri, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost. La pronuncia ha ribadito che il principio di colpevolezza, ricavabile dalla lettura sistematica dell'art. 27 Cost., costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore penale e richiede la possibilità di muovere all'autore un concreto rimprovero per il fatto commesso.

La Corte ha inoltre precisato che la nozione di «cronica intossicazione» non coincide con la mera cronicità dell'uso della sostanza, ma richiede una condizione patologica caratterizzata da alterazioni psichiche autonome e persistenti, idonee a incidere sulla capacità di intendere o di volere. Ne consegue che i meri disturbi da uso di sostanze, anche quando si manifestino attraverso fenomeni quali il *craving* o la sindrome di astinenza, non determinano di per sé l'esclusione o la diminuzione dell'imputabilità.

---

<sup>4</sup> Art. 95 c.p.; sul rapporto con gli artt. 88 e 89 c.p.

La sentenza del 2026 mostra così come una disposizione risalente alla costruzione originaria del Codice Rocco continui a essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e delle conoscenze medico-legali contemporanee. Le categorie del codice del 1930 non sono state semplicemente abbandonate, ma sono state progressivamente sottoposte a un'opera di rilettura, nella quale il dato normativo deve essere coordinato con il principio di colpevolezza e con l'esigenza di un effettivo rimprovero personale.

Il passaggio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco non rappresenta, pertanto, la definitiva conclusione della vicenda storica ricostruita nei capitoli precedenti. Esso costituisce piuttosto il momento nel quale si forma una struttura normativa destinata a rimanere a lungo nel sistema penale italiano, ma il cui significato sarà successivamente modificato dall'entrata in vigore della Costituzione e dall'elaborazione giurisprudenziale.

## **5.2. L'evoluzione dell'art. 688 c.p.**

Un diverso percorso di trasformazione riguarda l'art. 688 c.p., relativo all'ubriachezza manifesta. La vicenda di questa disposizione consente di osservare con particolare chiarezza il progressivo ridimensionamento dell'intervento penale nei confronti della mera condizione di ubriachezza.

Nei capitoli precedenti è già stato evidenziato come, tra Ottocento e primo Novecento, l'ubriachezza fosse considerata anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e del controllo sociale. In questa sede non è quindi necessario ripercorrere tale evoluzione, ma verificare quale spazio abbia conservato questa impostazione nell'ordinamento contemporaneo.

Nella formulazione originaria del Codice Rocco, l'art. 688 c.p. puniva chi fosse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il secondo comma prevedeva una pena più grave quando il fatto fosse

commesso da chi avesse già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.<sup>5</sup>

La struttura della disposizione assumeva particolare rilievo perché la condotta penalmente sanzionata consisteva nella mera manifestazione dello stato di ubriachezza in un determinato luogo, senza che fosse necessario l'accertamento di un ulteriore comportamento lesivo. La norma rappresentava quindi una forma di anticipazione della tutela penale, nella quale la presenza dell'ubriaco nello spazio pubblico assumeva rilevanza autonoma.

Questa impostazione è stata progressivamente ridimensionata. Con il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il primo comma dell'art. 688 c.p. è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo.<sup>6</sup> Si tratta di una scelta che si inserisce nel più ampio processo di depenalizzazione dei reati minori avviato alla fine degli anni Novanta, ma che, nel caso dell'art. 688 c.p., assume anche un particolare significato rispetto alla progressiva delimitazione dell'area di intervento penale sulla mera condizione personale. La scelta legislativa ha così ristretto l'area di intervento del diritto penale, escludendo che la mera ubriachezza manifesta costituisca, in quanto tale, un fatto meritevole di sanzione criminale.

La depenalizzazione del primo comma lasciava tuttavia formalmente in vigore il secondo, con la conseguenza che la medesima condotta, ormai non più costituente reato per la generalità dei soggetti, continuava a essere penalmente rilevante quando fosse stata posta in essere da una persona precedentemente condannata per determinati delitti.

Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2002, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 688, secondo

---

<sup>5</sup> Art. 688 c.p., nella formulazione originaria.

<sup>6</sup> D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 54, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205».

comma, c.p. La Corte ha ravvisato nell'assetto normativo determinatosi a seguito della depenalizzazione del primo comma un'irragionevole disparità di trattamento, nonché una violazione del principio di offensività e della funzione rieducativa della pena, dal momento che la precedente condanna finiva per rendere penalmente rilevante una condotta che, per la generalità dei soggetti, non costituiva più reato. La disposizione finiva così per attribuire rilievo penale non già a un autonomo disvalore della condotta, ma a una qualità personale dell'autore, rappresentata dalla precedente condanna.<sup>7</sup>

Il significato della pronuncia va oltre la singola disposizione. Dopo la depenalizzazione del primo comma, infatti, il secondo comma finiva per mantenere la rilevanza penale della stessa condotta in ragione di una caratteristica riferita all'autore, vale a dire la precedente condanna. Il passato giudiziario del soggetto veniva così a incidere direttamente sulla qualificazione penale di un comportamento che, per tutti gli altri soggetti, aveva ormai perso rilevanza criminale.

La Corte ha quindi posto un limite significativo all'utilizzazione della sanzione penale in funzione di una mera qualità personale dell'autore. Il problema non consisteva nell'escludere qualsiasi possibilità di intervento nei confronti di comportamenti connessi all'ubriachezza, ma nell'impedire che una precedente condanna potesse trasformare nuovamente in reato una condotta che, in assenza di tale elemento personale, non era più penalmente rilevante.

La vicenda dell'art. 688 c.p. presenta quindi un'evoluzione diversa rispetto a quella relativa all'imputabilità. Mentre gli artt. 91-95 c.p. continuano a disciplinare gli effetti dell'ubriachezza sull'imputabilità di chi commette un reato, l'art. 688 mostra il progressivo abbandono della punibilità della mera manifestazione dello stato di ubriachezza.

---

<sup>7</sup> Corte cost., sent. 17 luglio 2002, n. 354, in tema di illegittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, c.p.

La distinzione è importante. Lo stato di alterazione alcolica non è divenuto giuridicamente irrilevante: può assumere rilievo nell'ambito di una fattispecie criminosa quando si inserisca nella realizzazione di un fatto penalmente rilevante. Ciò che viene progressivamente escluso è, invece, l'utilizzazione della pena per sanzionare la sola presenza di una condizione personale, quando non sia individuabile un autonomo disvalore penale della condotta.

Sotto questo profilo, la trasformazione dell'art. 688 c.p. rappresenta uno dei passaggi più significativi del progressivo allontanamento da un modello nel quale il diritto penale poteva intervenire sulla persona in ragione della sua condizione, verso un modello maggiormente incentrato sul fatto concretamente commesso.

L'evoluzione della norma conferma, dunque, che la riduzione della rilevanza penale della mera ubriachezza non dipende soltanto da una diversa percezione sociale del fenomeno, ma anche dall'affermazione di principi costituzionali che richiedono un rapporto più stretto tra sanzione penale, fatto offensivo e responsabilità personale.

### **5.3. Il consolidamento dell'*actio libera in causa* e i limiti della responsabilità penale**

Se l'art. 688 c.p. mostra il progressivo superamento della punibilità della mera condizione di ubriachezza, la disciplina dell'*actio libera in causa* rappresenta invece l'ambito nel quale l'ordinamento continua ad attribuire rilievo alla condotta antecedente alla commissione del fatto.

Come già emerso nella ricostruzione storica, il problema si presenta quando il soggetto si ponga volontariamente in uno stato di incapacità e commetta successivamente un reato. La questione riguarda quindi il rapporto tra il momento nel quale l'agente determina la propria incapacità e quello nel quale realizza materialmente il fatto.

Nel sistema vigente, l'art. 87 c.p. stabilisce che la disposizione dell'art. 85 non si applica a chi si sia posto in stato di incapacità di intendere o di volere al

fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Con riferimento specifico all'ubriachezza, l'art. 92, comma 2, prevede inoltre un aumento di pena quando l'assunzione di alcool sia stata preordinata ai medesimi fini.<sup>8</sup>

L'elemento caratterizzante dell'*actio libera in causa* non consiste, pertanto, nell'affermare una generica responsabilità per qualsiasi fatto commesso in stato di ubriachezza, ma nell'attribuire rilevanza alla condotta antecedente quando il soggetto abbia deliberatamente creato la condizione nella quale intendeva successivamente agire.

È proprio questo elemento finalistico a distinguere l'ubriachezza preordinata dall'ubriachezza volontaria o colposa prevista dall'art. 92, comma 1, c.p. Nel primo caso, infatti, l'assunzione dell'alcool è collegata alla successiva commissione del reato o alla preparazione di una scusa; nel secondo, l'assunzione volontaria o colposa non implica necessariamente l'esistenza di un precedente progetto criminoso.

La distinzione assume particolare rilievo nel sistema costituzionale contemporaneo. L'art. 92, comma 1, stabilisce che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Tale previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso di rendere automaticamente dolosi tutti i fatti commessi dal soggetto in stato di ubriachezza.

Devono essere mantenuti distinti, infatti, tre diversi profili: la capacità di intendere e di volere dell'agente; l'elemento psicologico richiesto dalla singola fattispecie; la condotta antecedente attraverso la quale il soggetto si è eventualmente posto nello stato di alterazione.

La distinzione tra questi piani è divenuta particolarmente importante nel sistema costituzionale. La sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 ha individuato nel principio di colpevolezza un limite alla discrezionalità del

---

<sup>8</sup> Artt. 87 e 92, comma 2, c.p.

legislatore penale, ricavandolo dalla lettura sistematica dei principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena sanciti dall'art. 27 Cost.; tale impostazione è stata espressamente richiamata anche dalla più recente sentenza n. 21 del 2026.<sup>9</sup>

La disciplina dell'ubriachezza deve quindi essere interpretata evitando di considerare la volontaria assunzione di alcool come automaticamente equivalente alla volontà di commettere qualsiasi successivo reato. Diversamente, la condotta antecedente finirebbe per assumere un'efficacia tale da sostituire l'accertamento dell'effettivo atteggiamento psicologico dell'agente rispetto al fatto.

Ciò non significa, naturalmente, che la condotta antecedente sia priva di rilievo. Nei casi espressamente disciplinati dalla legge, essa conserva una funzione decisiva. Nell'*actio libera in causa*, in particolare, la preordinazione dell'assunzione consente di attribuire rilievo alla condotta antecedente, nella quale il soggetto ha volontariamente creato le condizioni per la successiva realizzazione del fatto.

Il problema contemporaneo consiste quindi nel mantenere un equilibrio tra due esigenze. Da un lato, occorre evitare che l'incapacità volontariamente provocata possa essere utilizzata come strumento di impunità; dall'altro, deve essere escluso che la semplice assunzione di alcool possa fondare, da sola, la responsabilità per un reato successivamente commesso.

In questa prospettiva, la distinzione tra ubriachezza preordinata e ubriachezza volontaria o colposa consente di mantenere separati il problema dell'imputabilità e quello dell'elemento soggettivo, attribuendo alla condotta antecedente un rilievo specifico nei casi previsti dall'ordinamento.

---

<sup>9</sup> Corte cost., sent. 23-24 marzo 1988, n. 364; Corte cost., sent. 12 gennaio 2026 (dep. 26 febbraio 2026), n. 21, in tema di principio di colpevolezza e art. 95 c.p.

La stessa esigenza emerge dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, anche nel caso di soggetto in stato di ubriachezza, l'accertamento dell'elemento psicologico debba essere effettuato secondo le regole generali degli artt. 42 e 43 c.p. L'art. 92 opera infatti sul piano dell'imputabilità e non esclude la necessità di accertare l'effettivo atteggiamento psicologico dell'agente rispetto al fatto commesso.<sup>10</sup>

Il principio consente di cogliere il significato attuale dell'*actio libera in causa*. Essa non deve essere intesa come una generale deroga al principio di colpevolezza, ma come una disciplina specifica attraverso la quale l'ordinamento attribuisce rilievo alla condotta antecedente, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

In questa prospettiva, l'evoluzione dell'istituto riflette il percorso seguito dalla disciplina dell'ubriachezza nel suo complesso. Una problematica originariamente affrontata attraverso il rapporto tra libero arbitrio e imputabilità viene oggi ricondotta a un sistema nel quale assumono autonoma rilevanza l'imputabilità, l'elemento soggettivo e la colpevolezza.

L'*actio libera in causa* costituisce, dunque, una delle principali eredità dogmatiche del percorso storico ricostruito nella presente tesi. La sua permanenza nel diritto contemporaneo non significa, tuttavia, conservazione immutata della concezione originaria. Il suo significato deve essere ricostruito alla luce dei principi costituzionali, in particolare dell'esigenza che la responsabilità penale rimanga personale e fondata sulla possibilità di formulare un effettivo rimprovero all'autore.

---

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, in tema di ubriachezza volontaria, imputabilità ed elemento soggettivo del reato.

#### **5.4. Tracce dell'impostazione ottocentesca nella giurisprudenza recente (Cass. pen. 25758/2021)**

Il modo più significativo per verificare la permanenza delle questioni storicamente emerse nel dibattito sull'ubriachezza consiste nell'osservare come esse vengano affrontate dalla giurisprudenza contemporanea. In questa prospettiva assume particolare interesse la sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 maggio 2021, depositata il 7 luglio 2021, n. 25758.<sup>11</sup>

La vicenda riguardava un soggetto che, dopo essere stato fermato da alcuni carabinieri per un controllo, aveva rivolto loro minacce allo scopo di costringerli a omettere un atto dell'ufficio. La questione sottoposta alla Corte riguardava, tra gli altri profili, la possibilità di ritenere sussistente il dolo specifico richiesto dall'art. 336 c.p. nonostante lo stato di ubriachezza dell'imputato.

La Corte ha ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: anche nel caso della persona in stato di ubriachezza, l'elemento soggettivo del reato deve essere accertato secondo i criteri ordinari. L'art. 92 c.p., infatti, disciplina l'imputabilità e non introduce una disciplina speciale dell'elemento soggettivo, che deve essere verificato alla luce delle regole generali degli artt. 42 e 43 c.p.<sup>12</sup>

La precisazione è importante perché impedisce di trasformare la disciplina dell'art. 92 in un automatismo. Il fatto che l'ordinamento mantenga ferma l'imputabilità del soggetto che si sia posto volontariamente o colposamente in stato di ubriachezza non significa che ogni comportamento successivamente realizzato debba essere considerato automaticamente doloso.

---

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, Pres. Ciampi, Rel. Picardi.

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, cit.

La Corte ha inoltre chiarito che lo stato di ubriachezza non è, di per sé, incompatibile con il dolo specifico. Quest'ultimo può essere accertato anche quando l'agente non si trovi in condizioni di piena lucidità, purché dalle concrete circostanze del caso risulti che egli abbia volontariamente orientato la propria condotta verso la specifica finalità richiesta dalla fattispecie. La verifica del dolo può quindi avvenire «in termini semplificati», nel senso che l'accertamento non richiede la ricostruzione di un'elaborata motivazione interiore — resa difficoltosa dall'offuscamento alcolico —, ma consente di desumere la finalità specifica direttamente dalle palesi ed esterne modalità di manifestazione della condotta, senza che ciò comporti una deroga ai principi generali sull'elemento soggettivo.<sup>13</sup>

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che tale finalità potesse essere desunta dalle modalità concrete dell'azione e dalle espressioni utilizzate dall'imputato. L'ubriachezza non è stata quindi né ignorata né considerata automaticamente decisiva: è stata valutata nell'ambito della complessiva ricostruzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente.

La pronuncia mostra così il punto di equilibrio raggiunto dalla disciplina contemporanea. Da un lato, l'ubriachezza volontaria non assume una funzione esimente; dall'altro, essa non può essere trasformata in una presunzione assoluta di dolo. L'accertamento dell'elemento soggettivo deve rimanere ancorato alle circostanze concrete del fatto.<sup>14</sup>

Sotto questo profilo è possibile individuare una continuità con le questioni affrontate dalla penalistica ottocentesca. Anche allora il problema consisteva nel determinare quale rapporto potesse essere stabilito tra alterazione psichica, capacità di autodeterminazione e responsabilità dell'agente. La differenza

---

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, cit., in tema di compatibilità tra stato di ubriachezza e dolo specifico.

<sup>14</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, cit.

fondamentale riguarda, tuttavia, le categorie attraverso le quali il problema viene oggi affrontato.

La riflessione ottocentesca era infatti prevalentemente concentrata sul rapporto tra ubriachezza, libero arbitrio e imputabilità. Il diritto contemporaneo conserva la questione relativa alla capacità psichica dell'agente, ma la colloca all'interno di una struttura più articolata, nella quale devono essere distinti il giudizio sull'imputabilità, quello sull'elemento soggettivo e quello sulla colpevolezza.

È proprio questa distinzione a rappresentare una delle principali eredità della vicenda storica esaminata nella presente tesi. L'ordinamento contemporaneo non ha eliminato il problema posto dall'ubriachezza, ma lo ha ricondotto a piani differenti, ciascuno sottoposto a regole proprie.

La sentenza n. 25758/2021 costituisce quindi un esempio particolarmente significativo di questa trasformazione. La questione non viene risolta attraverso una contrapposizione assoluta tra capacità e incapacità, né attraverso una presunzione generale derivante dall'assunzione volontaria di alcool. Il giudice deve invece verificare, sulla base degli elementi concretamente disponibili, quale fosse l'atteggiamento psicologico dell'agente rispetto al fatto commesso.<sup>15</sup>

La perdurante attualità della questione emerge anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2026, relativa all'art. 95 c.p. La pronuncia ha confermato che la disciplina della cronica intossicazione continua a sollevare questioni relative al rapporto tra imputabilità, condizioni patologiche e principio di colpevolezza. La Corte ha tuttavia ritenuto non fondate le questioni sottoposte al suo esame, confermando che la nozione di «cronica

---

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, cit.

intossicazione» non può essere ricondotta alla mera cronicità dell'uso della sostanza.<sup>16</sup>

La pronuncia del 2026 assume interesse, dunque, non perché segni una radicale trasformazione della disciplina, ma perché dimostra la capacità dell'ordinamento contemporaneo di sottoporre categorie risalenti al Codice Rocco a un costante processo di interpretazione e verifica alla luce dei principi costituzionali e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

In questo senso, alcune delle domande emerse nel corso dell'Ottocento continuano a essere presenti: quale rilievo deve essere attribuito all'alterazione dello stato psichico? Quando il comportamento può essere considerato effettivamente riconducibile alla volontà dell'agente? In quali condizioni è possibile formulare nei suoi confronti un rimprovero penale?

Le risposte, tuttavia, sono profondamente cambiate. Alla concezione prevalentemente incentrata sul rapporto tra libero arbitrio e imputabilità si è sostituito un sistema nel quale la responsabilità deve essere riferita a un fatto concretamente commesso, a un determinato atteggiamento psicologico e alla possibilità di formulare un rimprovero personale.

Anche la vicenda dell'art. 688 c.p. conferma questa trasformazione da una diversa prospettiva. La progressiva eliminazione della rilevanza penale della mera ubriachezza manifesta, culminata nella declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma, mostra infatti la crescente difficoltà di utilizzare la sanzione penale nei confronti di una semplice condizione personale dell'autore.

Nel complesso, il percorso ricostruito nei capitoli precedenti conduce quindi a una conclusione che non coincide né con la semplice permanenza

---

<sup>16</sup> Corte cost., sent. 12 gennaio 2026 (dep. 26 febbraio 2026), n. 21, in tema di art. 95 c.p., «cronica intossicazione» da sostanze stupefacenti e principio di colpevolezza.

delle categorie del passato né con la loro completa eliminazione. L'ubriachezza continua ad avere una rilevanza giuridica, ma il suo significato è profondamente mutato.

Nel diritto contemporaneo essa può incidere sull'imputabilità nei casi previsti dalla legge e può essere presa in considerazione, quale elemento del quadro fattuale, nell'accertamento dell'elemento soggettivo; non può tuttavia, di per sé, sostituire l'accertamento della responsabilità personale.

La vicenda dell'ubriachezza mostra quindi, in modo particolarmente efficace, una trasformazione più generale del diritto penale italiano: il progressivo passaggio da una maggiore attenzione alla condizione dell'autore a un sistema nel quale assumono centralità il fatto, l'offesa e la responsabilità personale per il fatto.

L'eredità dell'Ottocento non consiste, pertanto, nella sopravvivenza immutata delle soluzioni elaborate dalla penalistica dell'epoca, ma nella permanenza di alcuni problemi fondamentali relativi al rapporto tra alterazione psichica, autodeterminazione e responsabilità. Il diritto contemporaneo li affronta attraverso categorie più articolate, soprattutto mediante la distinzione tra imputabilità, elemento soggettivo e colpevolezza e attraverso i limiti costituzionali posti all'esercizio della potestà punitiva.

In questa prospettiva, l'evoluzione della disciplina dell'ubriachezza rappresenta un osservatorio particolarmente significativo della trasformazione del diritto penale italiano. Dalla riflessione sul libero arbitrio e sulla responsabilità dell'ubriaco, sviluppatasi nel corso dell'Ottocento, si giunge a un sistema nel quale la condizione di alterazione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere ricondotta alla concreta struttura del fatto e alla possibilità di muovere all'agente un effettivo rimprovero.

Le disposizioni del Codice Rocco, pur continuando in larga parte a costituire il riferimento normativo della materia, devono quindi essere lette alla luce della Costituzione e dell'evoluzione giurisprudenziale. È proprio questo

processo di rilettura a rappresentare la vera transizione verso il diritto contemporaneo: non la cancellazione della tradizione penalistica precedente, ma la sua progressiva ricostruzione entro i principi della responsabilità personale, della colpevolezza e dell'offensività.

## Conclusione

Il percorso svolto nel presente lavoro ha permesso di mettere in luce come il problema dell'ubriachezza abbia occupato, nel corso della storia del diritto penale, una posizione ben più significativa di quanto potrebbe apparire a prima vista. Dietro la questione della responsabilità del soggetto che commette un reato in stato di ebbrezza si pone infatti un interrogativo più ampio, che riguarda il fondamento stesso della responsabilità penale: fino a che punto può essere rimproverato un soggetto che, al momento della commissione del fatto, si trova in una condizione di alterazione delle proprie facoltà psichiche?

L'analisi storica ha mostrato come la risposta a tale interrogativo sia mutata nel tempo, seguendo l'evoluzione delle concezioni della responsabilità e della funzione della pena. Già nella tradizione del diritto comune emergeva la difficoltà di conciliare, da un lato, l'incidenza dell'ebbrezza sulla capacità del soggetto e, dall'altro, la rilevanza della condotta attraverso la quale egli aveva volontariamente determinato il proprio stato di alterazione. È proprio attorno a questa tensione che si svilupperanno progressivamente alcune delle categorie destinate ad assumere un ruolo centrale nella successiva elaborazione penalistica.

L'Ottocento rappresenta, sotto questo profilo, un momento particolarmente significativo. Il dibattito sull'ubriachezza si inserisce infatti nel più ampio processo di costruzione delle moderne categorie dell'imputabilità e riflette il confronto tra differenti concezioni del diritto penale. La Scuola Classica, ponendo al centro il libero arbitrio e la responsabilità morale dell'individuo, affronta il problema attraverso una più precisa distinzione delle diverse forme di ebbrezza. La Scuola Positiva, invece, contribuisce a modificare profondamente la prospettiva, spostando l'attenzione dalla responsabilità per il singolo fatto alla personalità del soggetto e alla sua pericolosità sociale.

Parallelamente, lo sviluppo della medicina legale e della psichiatria porta a considerare il fenomeno dell'alcolismo secondo criteri nuovi. La figura

dell'ubriaco non viene più interpretata esclusivamente attraverso categorie morali, ma diventa anche oggetto di indagine medica e psichiatrica. Questo processo contribuisce a rendere ancora più complesso il confine tra vizio, malattia e devianza, mostrando quanto il tema dell'ubriachezza si trovi all'incrocio tra diritto, medicina e controllo sociale.

L'indagine ha inoltre evidenziato come il dibattito sviluppatosi nel corso dell'Ottocento non sia rimasto confinato sul piano teorico. Infatti, le categorie elaborate dalla dottrina e le nuove concezioni dell'alcolismo hanno influenzato la successiva evoluzione legislativa, dalle prime forme di intervento contro l'ubriachezza fino alla disciplina accolta nei codici penali. In particolare, il passaggio dal Codice Zanardelli al Codice Rocco mostra come molte delle questioni affrontate nel secolo precedente siano state recepite e rielaborate all'interno di un diverso sistema di politica criminale.

Proprio la disciplina successiva dimostra, tuttavia, la persistente difficoltà di individuare un equilibrio soddisfacente tra esigenze diverse. Da un lato, appare necessario evitare che il soggetto possa sottrarsi alla responsabilità penale semplicemente perché ha volontariamente determinato il proprio stato di incapacità; dall'altro, l'attribuzione della responsabilità non può prescindere dal rispetto del principio di colpevolezza e dalla necessità di fondare il rimprovero penale su un'effettiva responsabilità personale. In questa prospettiva continua a trovare rilievo anche il problema dell'actio libera in causa, che rappresenta uno dei principali tentativi elaborati dalla scienza penalistica per conciliare tali esigenze.

A distanza di oltre un secolo, molte delle questioni emerse nel dibattito ottocentesco conservano un'evidente attualità. Il rapporto tra alterazione psicofisica e imputabilità, la distinzione tra incapacità patologica e stati volontariamente provocati e i limiti della responsabilità per fatti commessi in condizioni di incapacità continuano ancora oggi a porre problemi interpretativi e applicativi.

Lo studio dell'ubriachezza permette dunque di osservare, attraverso un tema specifico, alcuni dei principali passaggi che hanno segnato l'evoluzione del diritto penale moderno. Ripercorrere questo dibattito non significa soltanto ricostruire una vicenda storica, ma comprendere l'origine di categorie e problemi che continuano a caratterizzare il diritto penale contemporaneo. La ricerca di un equilibrio tra tutela della collettività e garanzie individuali, tra esigenze di prevenzione e principio di responsabilità personale, costituisce infatti un problema che attraversa l'intera evoluzione della disciplina e che, ancora oggi, non può considerarsi definitivamente risolto.

## Fonti

- Accolti F., *Practica Criminalis Canonica*, Perusiae, 1609.
- Aristotele, *Etica Nicomachea*, III, 5, 1113b, 30 ss.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764.
- Carpzov B., *Practicae novae rerum criminalium*, Wittebergae, 1665.
- Castro A. de, *De potestate legis poenalis*, Antverpiae, 1568.
- Claro G., *Liber Quintus sive Practica Criminalis*, in *Opera omnia*, Venetiis, 1640.
- Covarrubias D., *Clementina Si Furiosus. De Homicidio, Relectio*, Salamanticae, 1558.
- Farinacci P., *Praxis et Theoricae Criminalis*, Lugduni, 1635.
- Tiraqueau A., *De poenis temperandis*, Lugduni, 1559.

## Bibliografia

- Abis S., *L'imputabilità dell'ubriaco. Snodi concettuali fra XVI e XVII secolo*, "Historia et ius", n. 14, 2018, pp. 1-25.
- Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca, Tipografia Giusti, 1871.
- Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, edizione del testo del 1874 a cura di M. Nobili e F. Bricola, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Colonna D., *Prohibition Italian style: some notes on medical and legal culture in the struggle against alcohol between the 19th and 20th centuries*, in M. d'Arienzo, D. Tarantino (a cura di), *Add a Seat at the Table. Reflections on Law, Religion and History*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 112-135.
- Da Passano M., Mattone A., Mele F., Simbula P. F. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, 2 voll., Roma, Carocci, 2000.

Da Passano M., *Introduzione*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000, pp. 9-15.

Da Passano M., *Il controllo sociale e la progressiva laicizzazione del reato*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000.

Da Passano M., *La taverna come luogo di devianza e controllo sociale*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000.

Da Passano M., *Una legge liberticida? I «Provvedimenti per combattere l'alcoolismo» (1913)*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXIV, 2004, pp. 93-126.

Dondina M., *Le actiones liberae in causa e la loro sistemazione nel nuovo codice penale*, "Scuola positiva", 1931, p. 236.

Ferrante R., *Ebrietà e diritto tra Medioevo ed età moderna*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000.

Ferri E., *I sostitutivi penali*, Torino, Bocca, 1880.

Ferri E., *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1884.

Ferri E., *Sociologia criminale*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, Fratelli Bocca, 1892.

Garofalo R., *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Bocca, 1885.

Lombroso C., *L'uomo delinquente*, Torino, Bocca, 1876.

Menghini A., *Actio libera in causa e ubriachezza volontaria o colposa*, "La legislazione penale", 2024.

Neppi Modona G., *Diritto penale e magistratura nell'Ottocento italiano*, in AA.VV., *L'educazione giuridica*, vol. IV, Perugia, 1982.

Novarese D., *Istituzioni e vino in Sicilia*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma, Carocci, 2000. (Nota: ho inserito il titolo esatto del suo contributo in quel volume per colmare il vuoto).

Novelli G., voce *Ubriachezza*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1937.

Romano M., *Commentario sistematico del codice penale. Art. 85-110*, Milano, Giuffrè, 2004.

Salzano M. V., *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato*, vol. III, Napoli, 1840.

Sbriccoli M., *La penalistica civile. Teoria e ideologia del diritto penale nell'Italia unita*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", vol. 28, 1999.

## **Fonti normative e giurisprudenziali**

### **Legislazione**

Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133, *Codice penale per il Regno d'Italia* (Codice Zanardelli).

Legge 19 giugno 1913, n. 632, *Provvedimenti per combattere l'alcoolismo*.

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, *Approvazione del testo definitivo del Codice Penale* (Codice Rocco), artt. 87-95 e 688.

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, *Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*.

### **Giurisprudenza**

Corte costituzionale, sent. 23-24 marzo 1988, n. 364.

Corte costituzionale, sent. 17 luglio 2002, n. 354.

Corte costituzionale, sent. 12 gennaio 2026 (dep. 26 febbraio 2026), n. 21.

Corte di cassazione, sez. IV penale, sent. 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), n. 25758, in *C.E.D. Cassazione*.

## Ringraziamenti

Un ringraziamento va alla Professoressa Maura Fortunati, mia Relatrice, per avermi accompagnata nella realizzazione di questo lavoro con disponibilità, attenzione e preziosi consigli. La ringrazio per avermi guidata in questo percorso e per aver contribuito, con la Sua competenza, alla conclusione di un importante capitolo del mio percorso universitario.

Ringrazio i miei genitori, Silvia e Michele, a cui devo molto più di quanto queste poche righe possano raccontare. Se dopo questo percorso di cinque anni oggi sono qui è soprattutto grazie a voi, al vostro sostegno e alla certezza di avervi sempre al mio fianco, in ogni momento, anche in quelli in cui io per prima facevo fatica a credere in me stessa.

Grazie alla mia mamma. Avendo fatto lo stesso percorso, mi hai sempre capita senza bisogno che ti spiegassi le mie preoccupazioni e non mi hai mai fatto sentire in difetto per un esame che non andava come avevo sperato. Sei sempre riuscita a capire quando avevo bisogno di un consiglio e quando invece avevo semplicemente bisogno di essere ascoltata e di sentirmi dire “andrà bene”. Grazie per essermi stata a sentire piangere al telefono quando, il giorno prima dell’esame, ti chiamavo mentre eri a lavorare per dirti che non sapevo niente e che non ci volevo andare. Grazie perché sei stata il motivo per cui ho voluto fare questo percorso: volevo capire cosa significassero tutti quei termini che usavi quando parlavi a cena delle cose che avevi fatto a lavoro e anche per fare a gara di voti con il tuo libretto. Dopo cinque anni, però, posso dire che metà delle cose di cui parli di solito non le ho ancora capite.

Grazie al mio papà. Mi hai sempre detto che nella vita, se vuoi e ti impegni, puoi fare tutto e, anche se all’inizio non ero molto convinta di ciò, almeno nel percorso universitario, oggi siamo qui e posso dire che avevi ragione. Grazie per esserti sempre interessato di come fossero andate le lezioni e per avermi chiesto se mi sentissi preparata per gli esami, anche se gli argomenti che dovevo studiare non erano proprio i tuoi. Grazie per tutte le volte

in cui hai creduto nelle mie possibilità anche quando io ero la prima a dubitarne. Grazie per avermi insegnato a mettermi in gioco e per avermi detto che è molto più importante capire le cose piuttosto che prendere voti alti, perché i voti, in sé, non contano nulla.

Devo ringraziarvi perché mi avete dato la possibilità di vivere questo percorso con serenità. Non ho mai dovuto preoccuparmi di altro se non di studiare, imparare e costruire il mio futuro. So che questa non è una cosa scontata e che dietro a questa serenità ci sono stati tanti vostri sacrifici, che forse non ho sempre saputo vedere o apprezzare a dovere. Grazie per come mi avete cresciuta, per l'amore che mi avete dato, per i valori che mi avete trasmesso, per avermi insegnato tutto quello che potevate e, soprattutto, per esserci sempre stati. Anche se sono un po' una testa di cazzo spero che siate orgogliosi di me almeno quanto io sono orgogliosa e fortunata di essere vostra figlia. Se oggi posso dire di avercela fatta, è anche perché ho avuto la fortuna di essere stata cresciuta da due genitori come voi. Vi voglio bene.

Ringrazio Ilaria, o meglio, la mia Pilu, la mia bambina. Da quando sei arrivata, ormai qualche anno fa, sei diventata il mio sole. Una di quelle presenze che, senza nemmeno rendersene conto, riescono a rendere tutto più bello, più leggero e più semplice. Grazie perché mi hai aiutata a ripassare, ascoltandomi ripetere per ore argomenti dei quali probabilmente non hai mai capito una parola. Mi chiedevi che esame stessi preparando e, puntualmente, il giorno dopo non ti ricordavi nemmeno più il nome. Eppure, eri sempre lì, pronta ad ascoltarmi ancora una volta. Grazie per tutti i tuoi "simba" prima degli esami, quando eravamo convinte che portassero fortuna, prima di scoprire che, a quanto pare, portavano sfiga. Grazie per tutte le volte in cui entravi in camera mia solo per disturbarmi, per vedere cosa stessi facendo o semplicemente per ricordarmi che, oltre ai libri, esisteva anche una vita. Grazie soprattutto per tutte quelle volte in cui mi vedevi studiare, disperarmi e convincermi che quell'esame fosse la cosa più importante del mondo e mi dicevi: "smettila, fregatene ed esci. La vita è una." Forse, alla fine, avevi ragione tu. In questi anni sei stata molto

più di una sorella: sei stata complice, confidente, spalla e spettatrice delle mie crisi, delle mie paure, delle mie giornate peggiori, ma anche delle mie soddisfazioni e dei miei traguardi. La cosa più bella è che, proprio come al liceo, anche questa volta io finisco e tu inizi. Sembra che ci siamo passate il testimone: io chiudo questo capitolo della mia vita e tu cominci a scrivere il tuo. Ti auguro di avere sempre il coraggio di scegliere ciò che ti rende davvero felice, di non accontentarti mai e di non avere paura di cambiare idea, di sbagliare o di ricominciare. Nella vita davanti a te ci saranno momenti bellissimi, ma anche difficoltà e in tutti questi momenti, belli o brutti che siano, se avrai bisogno io ci sarò. Forse, anzi sicuramente, non te lo dico abbastanza, ma oggi voglio dirti che sono immensamente fortunata ad averti nella mia vita e che mamma e papà mi hanno fatto il regalo più bello del mondo. Perché tra tutte le cose che la vita avrebbe potuto regalarmi, averti come sorella è una di quelle per cui so che sarò grata per sempre. Crescendo insieme abbiamo condiviso così tanto che oggi mi sembra impossibile immaginare la mia vita senza di te. Non siamo più le bambine di una volta e, con il tempo, tante cose cambieranno, ma una cosa per me resterà sempre la stessa: sarai sempre la mia sorellina. Sono profondamente orgogliosa della persona che sei, del tuo cuore d'oro e del modo speciale che hai di essere te stessa. Sei tutto, ti voglio un mondo di bene.

Ringrazio i miei nonni Elda, Luciana, Giancarlo e Lorenzo.

Al nonno Gian, grazie per tutte quelle chiamate in cui mi chiedevi quale fosse il giorno dell'esame, così da poter andare quella mattina ad accendere una candela o un cero alla Madonna, in chiesa a Castello, affinché andasse tutto bene.

Alla nonna Elda, grazie per le tue preghiere, per le tue premure e per tutte le volte in cui mi dicevi di non studiare troppo, perché mi vedevi disperarmi dietro a qualche esame e avresti voluto, prima di ogni risultato, vedermi stare tranquilla.

Alla nonna Luciana, grazie per avermi sempre spronata a studiare, per avermi insegnato a non preoccuparmi troppo dei voti e anche per le tue preghiere, che non sono mai mancate.

Al nonno Renzo, che purtroppo te ne sei andato troppo presto e non hai potuto accompagnarmi fisicamente lungo questo percorso. In questo caso, le preghiere sono state le mie: la sera prima di ogni esame ho pensato a te, chiedendoti di proteggermi e di starmi vicino. E, in qualche modo, ho sempre sentito che lo facevi. Mi piace pensare che, da lassù, tu abbia seguito ogni mio passo e che oggi possa essere fiero di me.

Forse, a questo punto, si sarà capito che le preghiere sono state una costante di questo percorso. Ognuno di voi, a modo suo, mi ha accompagnata anche così: con una preghiera, una candela, una parola o semplicemente con la certezza che, qualunque cosa fosse successa, avrei avuto voi. Ma il mio grazie va ben oltre questi anni di università. Grazie perché mi avete cresciuta. Quando ero piccola, mentre mamma e papà lavoravano tutto il giorno, voi vi siete presi cura di me e avete riempito le mie giornate di presenza, attenzioni e amore. Sono cresciuta con voi accanto e avete contribuito a costruire la persona che sono oggi. Grazie per tutte le cose buone da mangiare, per le mattinate e i pomeriggi trascorsi insieme, per le abitudini di quando ero bambina, per le risate, per le piccole cose che allora mi sembravano normali e che oggi, invece, riconosco come alcuni dei ricordi più importanti della mia vita. Grazie per avermi voluto bene incondizionatamente e per avermi dato una parte di voi che porterò sempre con me. Mi avete sempre detto di essere il vostro orgoglio e di essere fieri di me, spero lo siate davvero. Grazie di tutto. Vi voglio bene.

Ringrazio i miei zii Mariuccia, Paola, Paola, Massimo, Mauro e Stefano, e i miei cugini Carola, Matilde, Simone e Stefano. Grazie per tutti i pranzi e le cene insieme, per i Natali e le Pasque, per i compleanni e per ogni occasione che, in fondo, diventava una buona scusa per ritrovarsi e passare qualche ora insieme. Grazie per quei momenti semplici, ma che oggi mi rendo conto essere tutt'altro

che scontati. Sono stati attimi di leggerezza e di svago che, soprattutto nei periodi più intensi, mi permettevano di staccare per qualche ora dai libri, dagli esami e dall'ansia. Grazie perché non avete mai smesso di interessarvi a me, di chiedermi come stessi, come stessero andando gli esami, se fossi soddisfatta dei risultati e se avessi già un'idea di ciò che avrei voluto fare dopo l'università. Grazie per l'entusiasmo con cui avete accolto ogni mio piccolo traguardo e per i complimenti che mi avete fatto. Grazie, soprattutto, per esserci stati, per aver creduto in me, per avermi accompagnata anche senza saperlo in questi anni e per aver reso questo percorso un po' più leggero semplicemente condividendolo con me.

Un pensiero speciale va alle mie cugine, Carola e Matilde. La vicinanza, non solo di età ma anche di casa, ha fatto sì che foste molto più che semplici cugine: siete diventate due amiche, due presenze che fanno parte della mia vita da sempre e che hanno accompagnato ogni fase della mia crescita. Se penso alla mia infanzia, alla mia adolescenza e agli anni più recenti, è difficile trovare un ricordo importante in cui non ci siate anche voi. Grazie per tutte le parole dette prima di un esame, quando avevo bisogno di sentirmi dire che sarebbe andato tutto bene, e per quelle dopo, quando avevo bisogno di raccontarvi com'era andata, qualunque fosse stato il risultato. Grazie per i vostri consigli, per avermi ascoltata senza giudicarmi e per aver saputo esserci nei momenti in cui avevo bisogno semplicemente di parlare. Grazie per le serate passate insieme, quelle in cui non serviva fare nulla di speciale per stare bene; per i pomeriggi in piscina a parlare per ore, per i giri per negozi, per i viaggi in macchina cantando a squarciagola, per le risate e per tutte quelle piccole cose che, riguardandole oggi, mi rendo conto non fossero affatto piccole. E grazie per la nostra infanzia: per gli spettacoli organizzati in sala dai nonni, per i giochi, per le idee assurde, per i pomeriggi trascorsi insieme e per tutti i guai che siamo riuscite a combinare. Grazie per essere state parte di quegli anni che non torneranno più e che, proprio per questo, sono ancora più preziosi. Vi voglio bene. Sono felice di sapere che, qualunque strada ci troveremo a percorrere,

una parte di noi continuerà sempre a camminare insieme, custodendo tutto ciò che abbiamo condiviso e che ci legherà per sempre.

Ringrazio le mie amiche Adriana, Alice, Beatrice, Carola, Denise, Ester, Isabella, Marta, Martina, Matilde e Stefania. A voi, che avete reso speciale ogni momento passato insieme. Sono ormai tanti anni che ci conosciamo e, se penso a tutto quello che abbiamo vissuto insieme, mi rendo conto di quante siano le cose che potrei raccontare. Ci sono ricordi che ormai fanno parte della nostra storia, altri che forse abbiamo già dimenticato e altri ancora che sicuramente continueremo a creare. Forse il regalo più grande che mi avete fatto è proprio questo: esserci, in tutti questi anni, in così tanti momenti diversi della mia vita. Non potrei sentirmi più fortunata ad avere un gruppo di amiche come il nostro. Agli occhi degli altri forse possiamo sembrare poco inclusive, quasi impossibili da capire dall'esterno, ma io credo che di compagnie come la nostra ce ne siano davvero poche perché ci conosciamo da così tanto tempo da sapere quando una di noi ha bisogno di parlare anche senza che lo dica, sappiamo quando è meglio dare un consiglio e quando, invece, basta semplicemente esserci. Grazie per avermi ascoltata anche quando vi ho raccontato per la centesima volta la stessa identica cosa, per avermi dato consigli che magari non ho seguito e per avermi consolata ogni volta che ne avevo bisogno. Grazie per avermi fatta ridere quando avevo bisogno di distrarmi e per essere riuscite a trasformare anche le giornate più semplici in grandi storie da raccontare. Grazie per tutte le nostre serate. Quelle estive, in cui sembrava sempre esserci qualcosa da fare, e quelle invernali in cui finivamo in qualche bar a bere qualcosa e, ovviamente, a sparlare di qualcuno. Grazie per i pomeriggi passati a studiare insieme, anche se spesso lo studio era solo una piccola parentesi tra un gossip e l'altro. Grazie per i pomeriggi in piscina, passati ad esaminare situazioni che avevamo già analizzato mille volte, convinte ogni volta di aver finalmente trovato la soluzione definitiva. Grazie per le attività fatte insieme, per le feste a cui siamo andate e per tutte quelle volte in cui ci siamo divertite senza avere bisogno di fare niente di speciale. Grazie per i giri in macchina senza una vera destinazione, per le serate a ballare, per lo

shopping, le merende, le cene e le bevute. Grazie per le figuracce, per le cazzate, per le risate e per tutte quelle volte in cui ci siamo guardate sapendo perfettamente cosa stesse pensando l'altra senza bisogno di dire una parola. Grazie anche per i momenti più profondi, per le conversazioni serie, per le paure, le insicurezze, i problemi e le cose che abbiamo avuto il coraggio di raccontarci. Grazie per aver condiviso con me non solo i momenti belli, ma anche quelli in cui non era così facile stare bene. E grazie per le nostre mille idee, anche per quelle che abbiamo avuto per anni e che probabilmente non porteremo mai a termine. Ognuna di voi ha avuto un ruolo importante anche in questi anni di università. Avete vissuto con me questo percorso, anche se non eravate sedute accanto a me in aula. Vi siete preoccupate di chiedermi come fosse andato un esame, se mi sentissi pronta o se fossi agitata. Avete ascoltato i miei racconti, le mie lamentele, le mie ansie e le mie paranoie e avete trovato il modo di esserci sempre, anche solo con un messaggio per augurarmi buona fortuna. Siamo cresciute insieme, abbiamo attraversato momenti diversi, abbiamo preso strade diverse, abbiamo avuto esperienze nuove e siamo diventate persone diverse da quelle che eravamo all'inizio. Adesso che sto per concludere questo importante capitolo della mia vita, penso anche a quello che verrà dopo e, lo ammetto, un po' mi spaventa. Mi spaventa l'idea che tra qualche anno le nostre vite possano diventare molto diverse, che avremo più responsabilità, più impegni, magari meno tempo e che non sarà più così semplice ritrovarci tutte insieme. Forse non ci saranno più le serate improvvisate, i giri in macchina senza meta o le notti in cui torniamo a casa distrutte. Forse ci troveremo meno spesso e dovremo organizzare settimane prima una cena tutte insieme. Ma quando penso al futuro, voglio immaginarci ancora così: magari non più a fare serate sfascio bevendo fino a tardi, ma sedute a una tavola a casa di qualcuna di noi, a raccontarci com'è andata la settimana, con qualche bimbo che ci corre attorno. Il nostro rapporto inevitabilmente prenderà una forma diversa, ma spero che non smetteremo mai di riconoscerci l'una nell'altra. E spero che, qualunque forma prenderà la nostra vita, ci sarà sempre uno spazio per noi. Grazie per essere state casa in così

tanti momenti della mia vita e per aver condiviso con me una parte così importante della mia crescita. Grazie per avermi conosciuta in tante versioni diverse e per essere rimaste. Vi voglio un bene immenso.

A Isa, a mia sorella non di sangue, ma per scelta. Se penso alle persone che hanno accompagnato la mia vita fin dall'inizio, tu sei sicuramente una di quelle che non potrei mai immaginare di non avere al mio fianco. Sei una delle persone più importanti per me e, ormai da così tanti anni, sei famiglia. Siamo cresciute insieme, praticamente da sempre. Abbiamo avuto la fortuna di vivere nello stesso paese e di passare insieme quasi ogni momento della nostra infanzia. Abbiamo fatto insieme l'asilo, le elementari e le medie condividendo giochi, risate, pomeriggi infiniti, segreti, guai combinati sia da bambine sia da più grandi. La cosa più bella di noi è che con te non ho mai avuto bisogno di spiegarmi. Mi hai sempre capita, anche quando non trovavo le parole per farlo. Hai sempre saputo leggermi, comprendere le mie paure e accettarmi per quella che sono, senza mai farmi sentire giudicata. Poi alle superiori e all'università abbiamo preso strade diverse. Eppure, nonostante la vita abbia iniziato a portarci in direzioni differenti, tra noi non è mai cambiato nulla. Anzi, il nostro rapporto è cresciuto insieme a noi, diventando forse ancora più profondo e maturo. Possiamo passare settimane senza vederci, avere vite diverse e mille cose da raccontarci, ma quando ci ritroviamo sembra che il tempo non sia mai passato. Torniamo noi, come quando eravamo bambine e ci vedevamo ogni pomeriggio. Sei stata presente nei momenti più belli, ma soprattutto in quelli in cui avevo più bisogno di qualcuno accanto. Hai ascoltato le mie ansie, soprattutto quelle infinite per gli esami, mi hai tranquillizzata quando io non riuscivo a farlo da sola e hai sempre trovato una parola capace di farmi stare un po' meglio. E sapere di avere una persona come te, che c'è senza bisogno di essere chiamata, è una delle fortune più grandi che potessi avere. Tra poco anche tu porterai a termine il tuo percorso di studi e, guardandoci indietro, mi sembra incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto. Siamo partite da bambine e ci ritroviamo oggi adulte, ciascuna con i propri sogni e la propria strada da percorrere. Ti auguro di riuscire a realizzarti, di trovare un lavoro che

ti renda felice e che ti permetta di dimostrare a tutti la persona straordinaria che sei, di trovare una persona che sia adatta a te e che ami ogni tua sfaccettatura, ma soprattutto ti auguro di non smettere mai di credere in te stessa. Ci sarò sempre per te, in ogni momento, così come so che tu ci sarai per me. Ti voglio un bene dell'anima.

Ad Adri, grazie per essere stata una presenza così importante durante questo percorso. Grazie per tutti i viaggi in treno al mattino per andare in università, con te che arrivavi sempre al pelo, per i buchi passati insieme a economia, per i pomeriggi di studio intervallati da pause decisamente più lunghe del previsto, per i messaggi prima e dopo ogni esame e per tutti quei piccoli momenti che hanno reso questi anni molto più leggeri. Ma grazie soprattutto per l'amica che sei. Il nostro rapporto è cresciuto e cambiato nel tempo, forse proprio perché abbiamo imparato a conoscerci davvero, e sono così felice che oggi siamo diventate le amiche che siamo. Grazie per avermi sempre detto quello che pensavi, anche quando il tuo punto di vista non coincideva con il mio. Non sempre era ciò che volevo sentirmi dire, ma molto spesso era proprio ciò di cui avevo bisogno. Grazie per avermi spronata a lasciarmi andare, a vivere le cose con più leggerezza e a non chiudermi troppo nei miei pensieri. Grazie per essere stata i miei occhi e le mie orecchie in tante serate e per avermi sempre aggiornata su tutto quello che succedeva e, soprattutto, grazie perché, anche quando facevo puntualmente di testa mia, c'eri sempre ad ascoltarmi mentre mi lamentavo delle conseguenze delle mie stesse scelte. Ti auguro di trovare tutta la tranquillità e la felicità che desideri, perché te le meriti e perché ti dai sempre tanto da fare e metti tutta te stessa in ciò che fai. Sei speciale, ti voglio bene.

A Deni, che hai saputo capire il mio carattere e il mio modo di essere fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciute, forse proprio perché, sotto molti aspetti, siamo più simili di quanto sembri; infatti, con te non ho mai avuto bisogno di spiegare troppo. Grazie per tutte le volte in cui abbiamo parlato dei professori che avevamo in comune, soprattutto di uno in particolare che, fino

alla fine, è riuscito a farci dannare entrambe. Grazie per tutte le storie assurde capitate nei giorni degli esami, dato che non ce ne è mai andato uno come avevamo previsto. Ma grazie soprattutto per esserti sempre interessata, per esserci stata e per quella capacità che hai di accorgerti immediatamente se c'è qualcosa che non va, anche quando cerco di far finta di niente. Grazie per tutte le perle indimenticabili che ci regali continuamente, per la tua ironia, perché riesci sempre a farmi ridere e perché hai sempre una parola giusta e un consiglio da offrire. Sei una persona eccezionale, non cambiare mai. Ti auguro il meglio, ti voglio bene.

A Esterina, che sei una delle persone più buone che io conosca. La tua bontà è una qualità rara che non ha bisogno di essere dimostrata a parole, in quanto emerge dal tuo modo di essere. Grazie per tutti gli incoraggiamenti prima degli esami e per avermi sempre chiesto come fossero andati. Grazie perché con te si può sempre parlare, perché sai ascoltare senza giudicare e perché hai quella capacità di far sentire le persone comprese. Hai un cuore d'oro e spero che la vita ti restituisca tutta la gentilezza e il bene che dai agli altri. Sono sicura che realizzerai tutto ciò che desideri, ti voglio bene.

A Marti, il nostro rapporto è iniziato tra i banchi di scuola del liceo ed è continuato accompagnandoci nella vita quotidiana. Abbiamo condiviso così tanti momenti che mi sembra incredibile quanto tempo sia passato: gli intervalli, le verifiche, le giornate trascorse a scuola e quelle settimane di studio matto prima della maturità, quando sembrava che non saremmo mai riuscite a uscirne. Grazie per esserci sempre stata. Sei una ragazza forte, molto più di quanto tu stessa riesca a vedere, e ammiro la forza con cui affronti ogni cosa. Ti auguro di raggiungere tutti i tuoi obiettivi e di trovare lungo il tuo cammino tanta serenità. Ti voglio bene.

Ringrazio Clara, la persona che non pensavo di incontrare in università e che, invece, in così poco tempo è riuscita a ritagliarsi un posto importante nella mia vita. Grazie perché sei stata molto più di una semplice compagna di studio. Abbiamo iniziato mettendo insieme gli appunti, cercando di sistemare quelli

dell'una e dell'altra, e siamo arrivate agli ultimi esami con il materiale ormai completamente condiviso, studiando letteralmente insieme. Grazie per tutte le ore di lezione passate insieme, per i pomeriggi trascorsi a studiare, a disperarci per gli esami e, soprattutto, a raccontarci le nostre vite. Grazie per esserti aperta con me e per aver scelto di raccontarmi anche quei momenti della tua vita che non sono stati semplici. Grazie per la fiducia che hai avuto nei miei confronti e per esserti sentita libera di essere te stessa, senza paura di mostrarmi anche le tue fragilità. Grazie perché hai sempre creduto in me, anche quando io ero la prima a non farlo. Grazie perché, anche se questo percorso non è stato proprio una passeggiata, con te è sembrato un po' meno pesante. Ma grazie soprattutto per aver avuto voglia di conoscermi davvero, anche al di fuori dell'università e dello studio. Grazie per esserti interessata alla mia vita, per avermi sempre ascoltata e consigliata e per aver voluto conoscere la persona che sono anche quando non avevo davanti un esame da preparare. Sono felice che il nostro rapporto sia riuscito ad andare oltre l'università. Devi credere di più nelle tue potenzialità, che sono molte di più di quelle che credi, dato che sei una ragazza intelligente, determinata e capace. A volte non ti rendi conto di quanto vali, ma io so che riuscirai in qualsiasi cosa vorrai. Ti auguro di trovare la strada che più ti farà sentire felice, realizzata e appagata, e di avere sempre il coraggio di scegliere ciò che senti davvero tuo. Spero che, anche quando l'università sarà ormai soltanto un ricordo, continueremo a trovare il modo di esserci l'una per l'altra. Ti voglio bene amo.

Ringrazio Alberto, per essere una persona così educata, a modo, altruista e generosa, sempre pronta ad aiutare e ad ascoltare. Sono felice che tu sia riuscito a comprendermi e ti ringrazio per i bei momenti trascorsi insieme. Sei davvero un ragazzo in gamba. Ti auguro tutto il bene.

Ringrazio Giacomo, che, oggi posso ammetterlo, ho forse trattato un po' male in questi anni. Ma ormai mi conosci e sai come sono fatta, quindi credo che tu abbia imparato a non prendertela troppo. Grazie per la tua compagnia, per le ore di lezione condivise, le pause, le risate e le prese in giro. In questi

anni sei riuscito, piano piano, a farti voler bene. Sei un bravo ragazzo e meriti di costruirti il futuro che desideri, te lo auguro davvero.

Ringrazio gli amici e i conoscenti, tutte le persone che ho conosciuto in questi anni, dentro e fuori dall'università, quelle che facevano già parte della mia vita prima che iniziasse questo percorso e quelle che, invece, ne sono entrate a far parte proprio durante questi anni. Chi è rimasto al mio fianco fino ad oggi e chi, lungo il cammino, ha preso una strada diversa dalla mia. Grazie perché, ogni volta che qualcuno mi chiedeva "Cosa studi?" e alla mia risposta "Giurisprudenza" seguiva quella faccia che sembrava dire "Madonna, che voglia!". A pensarci bene, avevate anche un po' ragione. Grazie per aver ascoltato i miei infiniti discorsi su quello che stavo studiando, sugli esami che dovevo preparare e sulle ansie per tutto ciò che ancora mi aspettava. Grazie a chi, probabilmente, non ha mai capito molto di quello che stessi raccontando, ma mi ha ascoltata lo stesso, trovando sempre una parola di incoraggiamento, una battuta o il modo giusto per farmi sentire meglio. Grazie soprattutto per tutti i momenti di svago che mi avete regalato, per i pomeriggi, le serate, le risate e le occasioni in cui siete riusciti a farmi dimenticare, anche solo per qualche ora, l'università. Grazie di cuore.